

a cura di Mario Guglietti



## SESTO CONGRESSO NAZIONALE

29 maggio  
1° giugno 2017

# Da Congresso a Congresso

Ricognizione  
delle principali  
Leggi e di alcuni  
correlati atti  
normativi  
riguardanti  
la scuola e  
il suo personale  
che hanno  
connotato la  
XVII Legislatura  
(2013/2017)

#generarevalori



**CISL**  
SCUOLA





# **Da Congresso a Congresso**

**Ricognizione delle principali Leggi e di alcuni correlati atti normativi  
riguardanti la scuola e il suo personale che hanno connotato  
la XVII Legislatura (2013/2017)**

**a cura di Mario Guglietti**



### Premessa

Con la celebrazione del 5° Congresso Nazionale Cisl Scuola, svoltosi a Firenze dal 20 al 23 maggio 2013, ha preso inizio l'attuale quadriennio congressuale, avvenuto pressoché contestualmente allo spirare della XVI Legislatura (29 aprile 2008-14 marzo 2013) nel corso della quale si sono avvicinati alla guida del Paese i Governi: "Berlusconi IV" e "Monti", e all'esordio della XVII Legislatura (15 marzo 2013 e tuttora in corso) con i Governi: "Letta", "Renzi" e "Gentiloni".

Più in dettaglio:

**Governo Enrico Letta:** dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014; (all'Economia: Fabrizio Saccomanni; all'Istruzione: Maria Chiara Carrozza; alla Semplificazione e P.A.: Giampiero D'Alia)

**Governo Matteo Renzi:** dal 22 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016 (all'Economia: Pier Carlo Padoan; all'Istruzione: Stefania Giannini; alla Semplificazione e P.A.: Marianna Madia)

**Governo Paolo Gentiloni:** dal 12 dicembre 2016 e continua;(all'Economia: Pier Carlo Padoan; all'Istruzione: Valeria Fedeli; alla Semplificazione e P.A.: Marianna Madia)

Pertanto il quadriennio congressuale Cisl/Cisl Scuola 2013/2017, che si concluderà con il VI Congresso Nazionale Cisl Scuola, convocato a Castellaneta (TA) dal 29 maggio al 1° giugno 2017, è praticamente coinciso con l'avvio e lo svolgimento della XVII Legislatura, nata dalle elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 (a seguito delle dimissioni del Governo "Monti" e al conseguente scioglimento delle Camere avvenuto il 22 dicembre 2012) e, come abbiamo visto, con l'insediamento del Governo presieduto da Enrico Letta avvenuto il 28 aprile 2013, cui è succeduto quello presieduto dal Matteo Renzi, a sua volta sostituito, a seguito delle sue dimissioni presentate il 5 dicembre 2016, ma "congelate" dal Presidente della Repubblica fino all'approvazione della Legge di Bilancio 2017, avvenuta l'11/12/2017, da quello "Gentiloni" tuttora in carica.

Conseguentemente i principali eventi giuridico-ordinamentali presi in considerazione, si riferiscono al quadriennio compreso tra il maggio 2013 e il maggio 2017.

### Alcuni "effetti di trascinamento" dalla precedente legislatura

La precedente analogia "ricognizione normativa" (riferita al quadriennio 2008/2012) curata in occasione del nostro V Congresso Nazionale, si è arrestata alle cosiddette norme anticorruzione (emanate con **Legge 6 novembre 2012, n. 190** "*Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012) ed al primo dei decreti delegati da essa previsti: **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

### Dall'ANAC nuovi oneri per la scuola

Nella Legge 190/2012 sono rinvenibili, tra l'altro, la disposizione che trasferisce all'Agenzia Nazionale Anticorruzione (ANAC) i compiti che il D.L.vo 150/2009 ("Brunetta") aveva affidato alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e la previsione di norme più stringenti in materia di trasparenza (accesso civico) e di prevenzione della corruzione (Piani Triennali per la Trasparenza e l'Integrità) individuando contestualmente i soggetti cui porre in capo le relative responsabilità.

Tali responsabilità erano inizialmente così ripartite:

- Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC): Direttore dell'USR
- Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico (da cui è stato recentemente sollevato)

Ne è derivata una disciplina molto puntuale e articolata, costantemente precisata e aggiornata da numerosi interventi dell'ANAC attraverso l'emanazione di Linee Guida e Deliberazioni del Consiglio dell'Autorità (attualmente presieduto da Raffaele Cantone), la più recente delle quali è costituita dalle Linee Guida sull'applicazione dell'art. 14 del D.L.vo 33/2013, come modificato dall'art. 13 del D.L.vo 97/2016, riferita agli "obblighi di pubblicazione" delle Amministrazioni Pubbliche che riguardano – naturalmente – anche i dirigenti scolastici.

A tal proposito in una recente Nota del MUIR (n. 6428 del 27/3/2017), ponendo fine agli allarmi e alle preoccupazioni destati dalle disposizioni delle norme sopra richiamate, viene precisato che per i dirigenti scolastici "*...le misure di trasparenza di cui all'art. 14 si intendono assolte con la pubblicazione dei dati indicati al co. 1, lett. da a) ad e), con esclusione dei dati di cui alla lett. f)*" (n.d.r.: stato patrimoniale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, ove gli stessi lo consentano).

Questa Legge ha dato vita ad un importante filone normativo, che si sta sviluppando praticamente per tutto l'arco temporale dell'attuale Legislatura, costituito da disposizioni di rango primario (essenzialmente dalla Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ("Madia"), art. 7, comma 1, lett. a), d), e) e da atti di decretazione secondaria, quali il **Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"** e il **Decreto Legislativo 20 giugno 2016, n. 116 "Modifiche all'art. 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare"**, dei quali ci occuperemo più avanti.

Tale materia, peraltro, sarà senz'altro suscettibile di ulteriori integrazioni e modifiche derivanti dai Decreti Legislativi di modifica del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 ("Cassese/Bassanini") e del D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Brunetta"), in attuazione delle ulteriori deleghe, oltre a quella già accennata, disposte dagli artt. 16 e 17 della Legge 124/2015, i cui Schemi, emanati in prima deliberazione dal Consiglio dei Ministri il 23 febbraio 2017, al momento di chiusura del presente lavoro non risultano ancora perfezionati e approdati in Gazzetta Ufficiale.

## Una legislatura che ruota intorno alla "Buona Scuola"

Se la decorsa XVI Legislatura, a causa delle "manovre" economico-finanziarie derivanti dal Decreto-Legge n. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008 ("Tremonti") – che con il "famigerato" art. 64 ha innescato e portato a compimento un drastico progetto di complessiva ristrutturazione/riorganizzazione del sistema pubblico di istruzione e formazione – verrà sicuramente ricordata come la più terribile stagione di "tagli" che si siano abbattuti sulla scuola, quella attuale risulta senza dubbio connotata dal proposito politico-istituzionale enfaticamente annunciato dal Governo "Renzi" fin dall'atto del suo insediamento, che ruota intorno alla cosiddetta "Buona Scuola". Tale proposito, come sicuramente si ricorderà, ha preso il via con il Rapporto finale sulle **Linee Guida per la Buona Scuola** varate dal Governo il **3 settembre 2014**, sulle quali è stata contestualmente avviata una virtuale "consultazione" per via informatica della cui partecipazione e dei cui esiti, però, al di là delle rituali dichiarazioni del Miur, non sono stati forniti riscontri oggettivi e documentati.

Alle attese, alle inquietudini, alle preoccupazioni, agli imbarazzi e, in verità, anche a qualche iniziale speranza suscitati dalle Linee Guida suddette, ha fatto successivamente seguito, il 27 marzo del 2015, la presentazione alla Camera dei Deputati, a firma del Presidente del Consiglio Renzi e della Ministra Giannini, del **Disegno di Legge n. C. 2994 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**, approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 20 maggio 2015.

L'iter parlamentare di questo Disegno di Legge, si è protratto dalla primavera all'estate del 2015 e ha richiesto tre letture, due delle quali, la seconda al Senato (**25 giugno 2015**) e la terza e definitiva alla Camera (**9 luglio 2015**) sono avvenute in un clima politicamente turbolento e concitato (anche all'interno della stessa Maggioranza), con irremovibile e reiterato ricorso del Governo al voto di fiducia, sul testo di un "maxi emendamento" costituito da ben 212 commi dell'unico art. 1, la cui redazione è stata palesemente condizionata dalla "fretta", imposta dalla necessità tutta politica di evitare un ulteriore passaggio, in quarta lettura, al Senato, che avrebbe reso così improponibile l'avvio della "Riforma" fin dall'allora incombente anno scolastico 2015/2016 e imposto la necessità (da molti inascoltatamente ritenuta decisione saggia e opportuna) di un generalizzato rinvio al 2016/2017.

Cosicché la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (sui cui contenuti ordinamentali ritorneremo più avanti), pubblicata sulla G.U. n. 162 del 15 luglio 2015, per espressa volontà del Legislatore è entrata in vigore il successivo 16 luglio, limite minimo di *vacatio legis*, inferiore soltanto a quello costituzionalmente previsto per la decretazione d'urgenza!

Al di là dei contenuti ordinamentali, sul merito di gran parte dei quali abbiamo espresso motivata contrarietà, si è trattato di scelte procedurali e di metodo che, in riferimento ad un processo di riforma della scuola che lo stesso Governo aveva definito di "grande respiro strategico" e di "straordinario profilo innovativo" e sul quale sarebbe stato, quindi, assolutamente necessario acquisire la massima condivisione possibile, venuta invece clamorosamente meno, hanno destato più che legittime perplessità e riserve.

## Le materie oggetto della presente "ricognizione"

La presente essenziale "ricognizione" dell'evoluzione del quadro giuridico-ordinamentale registrata – per sommi capi – nell'arco temporale 2013-2017, si svilupperà sui seguenti "filoni", costituiti dall'aggregazione di materie sostanzialmente omogenee ancorché riconducibili a contesti normativi cronologicamente diversificati:

- a) **Nascita, implementazione e sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione**
  - la valutazione delle scuole
  - la valutazione dei dirigenti scolastici
- b) **Anticorruzione, pubblicità e trasparenza; Codice di comportamento e Codici disciplinari**
- c) **Interventi di innovazioni e riforme del sistema pubblico di istruzione e formazione**
  - Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 (G.U. n. 286 dell'11/11/2013). ("Carrozza": "La scuola riparte")
  - Decreto-Legge 7 aprile 2014, n. 58 "Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico", convertito dalla Legge 5 giugno 2014, n. 87 (G.U. n. 130 dl 7/6/2014) ("Giannini")
  - Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
  - Decreto-Legge 29 marzo 2016, n. 42 "Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca", convertito con la Legge 26 maggio 2016, n. 89 (G.U. n. 124 del 28/5/2016)
  - La scuola e il suo personale nelle più recenti Leggi finanziarie/stabilità/bilancio e nelle varie Leggi "milleproroghe"
- d) **Interventi di natura retributiva**
  - Decreto-Legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito dalla Legge 19 marzo 2014, n. 41 "Disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola" ("scatti di anzianità")
  - L'incredibile vicenda del Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, a seguito dei rilievi dell'Ufficio Centrale per il Bilancio (UCB/MEF), tra "decurtazioni" sistematiche a partire dall'a.s. 2011/2012 al "risarcimento" parziale e *una tantum* per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017
- e) **Riorganizzazione dell'amministrazione pubblica: la Legge "Madia" e le fasi di gestione in atto delle relative deleghe.**

### Nel merito (di alcuni di esse)

Prima di procedere alla ricognizione delle norme riportate o richiamate nei paragrafi che seguono, talvolta accompagnate o chiosate da nostre osservazioni e rilievi, dato che non sempre ci soccorrono oggettivamente la chiarezza e l'univocità dispositiva, interpretativa e applicativa della "norma", stanti anche i difformi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, consentitemi di socializzare alcune suggestioni tecnico-giuridiche tratte da recenti letture senz'altro utili per non cadere nell'autoreferenzialità, nell'arroganza e nella presunzione di essere depositari di "verità" o "certezze" che al contrario, debbono essere costantemente sottoposte "cartesianamente" al vaglio del dubbio.

La mancanza delle cosiddetta "certezza del diritto" nella cultura giuridica del nostro Paese, è stata denunciata alcuni anni fa nel documento "L'Agenda possibile" elaborato dai "Saggi" (come ricorderete i due "Gruppi di Lavoro" insediati dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano prima delle elezioni politiche, fissate per il 24 e 24 febbraio 2013), dovuta, secondo loro (e, secondo me, non a torto), *"alla eterogeneità dei testi legislativi, in cui confluisce la disciplina delle materie più disparate ..."* (pensate alle varie "manovre" e alle "Leggi finanziarie" (ora chiamate di "stabilità" o di "bilancio"), composte da decine e decine di articoli e da altrettanti commi, con la conseguenza di una legislazione *"confusa, episodica, stratificata, asistemica"*. I "Saggi" imputano questa situazione essenzialmente ad una tecnica normativa *"a cascata"*, per cui: *"...la legge rinvia ad atti normativi secondari, con la conseguenza che, fino a che essi non vengono adottati, la disciplina è incompleta, incerta, talora inefficace"*.

*"Il fenomeno – prosegue la Relazione – deriva innanzitutto dalle difficoltà di ricomporre il conflitto in sede politica – con la conseguenza che la sua più precisa ricomposizione viene affidata all'amministrazione – ma anche dalla complessità tecnica della materia, che necessariamente richiede l'intervento delle amministrazioni competenti."*

Ne consegue, pertanto, che tra le disposizioni e i principi dettati dalla Legge e la loro concreta attuazione c'è l'Amministrazione, ovviamente nelle sue articolazioni gerarchiche; dunque c'è anche il dirigente scolastico, in quanto organo di vertice della scuola che l'art. 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001 ricomprende tra le Amministrazioni dello Stato.

Tra i suggerimenti operativi dei Saggi troviamo *"...la necessaria consultazione dei soggetti coinvolti (i destinatari delle norme e gli stakeholders) nella fase di elaborazione degli atti di normazione secondaria"*.

Il suggerimento vale per il "macro", ma nessuno potrebbe dubitare che possa costituire un utile criterio anche per il "micro", escluso però dall'Amministrazione.

Occorre dunque una buona dose di equilibrio e di buon senso, tenendo presente che le scelte decisionali assunte in un clima di partecipazione, condivisione e consenso, anche e – direi – soprattutto, quando si esercita una "prerogativa datoriale" nell'ambito delle relazioni sindacali, concorrono indubbiamente al perseguimento degli obiettivi del "buon andamento" e dell'"imparzialità" (e della "trasparenza") che l'art. 97 della Costituzione pone a fondamento dell'organizzazione dei pubblici uffici, espressamente sottoposta "a riserva di legge".

Sul delicato e al tempo stesso complicato rapporto interistituzionale: Legge-Amministrazione-Giurisdizione, interviene autorevolmente Alessandro Pajno, Presidente del Consiglio di Stato, nella Relazione tenuta in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017.

Dopo una sintetica ma efficacissima descrizione dell'attuale società "liquida" nell'era della globalizzazione, definita da Zygmunt Bauman come la "Società dell'incertezza", con la conseguente crisi della "cultura dei confini", di ispirazione illuministica, ricordando in proposito il razionalismo cartesiano delle idee "chiare" e "distinte" ("cogito ergo sum"...), la Relazione individua tra le conseguenze quella in base alla quale il diritto tende a perdere il suo tradizionale ancoraggio al "confine statale" mentre si afferma la speciale rilevanza della fonte giurisprudenziale e della fonte contrattuale. Ciò produce una perdurante "condizione di incertezza" che occorre contrastare per la necessaria ricostruzione della fiducia nell'ordinamento, quale fondamentale fattore di coesione, obiettivo al cui perseguimento offre un importante contributo il giudice amministrativo. Scaturisce da ciò un confine dialettico, che il Presidente Pajno definisce "mobile" tra legislatore, amministrazione e giudice.

Cosicché:

- la Legge tende a farsi provvedimento amministrativo, perdendo i connotati di generalità e astrattezza; in un sistema a legislazione confusa (esistono tuttora 75 mila Leggi "vigenti"), si modificano inevitabilmente i rapporti tra giudice amministrativo e amministrazione
- l'Amministrazione **ha paura di decidere** (e ricorre sempre più spesso a richieste di pareri preventivi), tende **a difendersi** più che **a fare**, con la conseguenza espressa nel memorabile aforisma **"quando non si amministra per legge, spesso al giudice s'impone, suo malgrado, di amministrare per sentenza"**.

E noi della scuola siamo ben consapevoli di ciò, potendo testimoniare come moltissime disposizioni, quali quelle relative ai Concorsi e alle Graduatorie degli aspiranti a supplenze siano, di fatto, disciplinate dalle Ordinanze degli organi giurisdizionali piuttosto che da quelle ministeriali.

Richiamando infine il supporto della nomofilachia, definita dalla dottrina "**garanzia dell'uniforme applicazione della legge**", ricorda il ruolo sempre più indispensabile svolto dalle **Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato** e delle **Sezioni riunite della Corte dei conti** nel chiarire e consolidare i molteplici indirizzi esegetici affiorati nella giurisprudenza e il progressivo ampliamento della comunità degli interpreti evidenziato dai vari circuiti ermeneutici che si creano intorno a importanti casi giudiziari.

Una "*lectio magistralis*" che dovrebbe indurre chiunque (a partire da noi stessi) ad approcciare le problematiche tecnico-giuridiche, anche ai soli fini espositivi, con la consapevolezza e la modestia, di socratica memoria, dei limiti e della relatività delle proprie conoscenze.

### a) Nascita, implementazione e sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione

Il d.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, "**Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione**", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 155 del 4 luglio 2013 ed entrato in vigore, dopo i canonici 15 giorni di *vacatio legis*, il 19 luglio 2013, è stato oggetto di un tormentato iter di perfezionamento formale che ha richiesto una gestazione di circa un anno; infatti sono passati quasi **sette mesi** dalla preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 24 agosto 2012, fino all'8 marzo 2013, data della seconda e definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, più altri **quattro mesi** per la pubblicazione sulla G.U.

Evidentemente non sono mancati problemi sia di ordine tecnico-giuridico che, forse, soprattutto di natura politica, dovuti anche all'avvicendamento al Miur, dalla fase di avvio della procedura fino alla sua conclusione, dei ministri Gelmini, Profumo e Carrozza, nei Governi, rispettivamente, "Berlusconi IV", "Monti" e "Letta".

Su questa materia, inoltre, a seguito dell'insediamento del Governo "Renzi", ha messo le mani anche Stefania Giannini che ha firmato la Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014, diramata con CM n. 47 del 21/10/2014, sulle "priorità strategiche" del SNV per il triennio 2014/2017 che, per l'a.s. 2014/2015 si è sovrapposta alla precedente Direttiva 85/2011, firmata dal Ministro Profumo.



La Segreteria Nazionale della Cisl Scuola aveva salutato positivamente l'impianto del Regolamento 80/2013 pur evidenziandone alcune criticità, con il seguente comunicato stampa:

*"Regolamento valutazione: la direzione è quella giusta.*

*La valutazione che serve alla scuola è quella che le permette di lavorare in modo più consapevole, favorendo la qualità dei risultati e mettendola in condizione di migliorare il servizio reso all'utenza. Non interessa e non serve, invece, una valutazione che si limiti a stilare classifiche, o peggio ancora a erogare premi o infliggere punizioni.*

*Il nuovo regolamento approvato oggi dal Consiglio dei Ministri ci sembra in linea con il primo modello, lontano dalla caricatura che per troppo tempo qualcuno ha fatto del merito e della valutazione. Anche per questo la Cisl Scuola lo ha considerato da subito un documento apprezzabile; il percorso valutativo che propone è ancorato all'autonomia delle scuole, si parte dall'autovalutazione e si riguarda la rendicontazione sociale. Si disegna un sistema che punta a sostenere le necessarie azioni di miglioramento, spesso richieste proprio laddove è più forte il peso delle difficoltà date da contesti particolarmente problematici. Ecco perché una valutazione correttamente intesa è fattore essenziale di equità, oltre che di qualità: fattore di promozione e non di discriminazione.*

*Il regolamento ci sembra orientato in questa direzione, che si ricollega in modo coerente alle indicazioni del Quaderno Bianco del 2007. Non mancano naturalmente punti di debolezza e criticità, a partire dal fatto che non c'è un sostegno adeguato in termini di risorse, senza le quali il sistema non può funzionare efficacemente, così come appare scarsamente credibile, nelle attuali condizioni, il ruolo che può svolgere un corpo ispettivo oggi ridotto di fatto a una realtà solo virtuale. Sono aspetti su cui è necessario intervenire con decisione, nel quadro di quelle scelte forti di investimento in istruzione e formazione che da tempo rivendichiamo; siamo tuttavia convinti che mentre l'impianto avviato può essere migliorato in fase di gestione, un ulteriore rinvio avrebbe creato un vuoto pericoloso e un danno ben più grave."*

La posizione così maturata traeva e trae tuttora origine da una premessa tanto doverosa quanto inderogabile: **la scuola**, istituzionalmente preposta a garantire il soddisfacimento dell'**interesse pubblico** all'istruzione e alla formazione (uno dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente tutelato e quindi assunto al rango di **diritto soggettivo**), rientra – assieme alla previdenza, alla sanità e a tutti i grandi settori di intervento pubblico preordinati al soddisfacimento dei diritti fondamentali della persona declinati dalla Parte Prima della Costituzione – nel cosiddetto *welfare-state* (stato sociale), finanziato dalla fiscalità generale (la spesa annuale per l'istruzione si aggira intorno ai 40/50 miliardi di euro, comprese Università e Ricerca); **essa** è quindi assoggettata, per imprescindibili ragioni etiche prima ancora di un elementare e doveroso vincolo ordinamentale, alla rendicontazione sociale sia degli esiti complessivi della sua azione amministrativa e didattica che della qualità del servizio reso attraverso l'offerta formativa: istruzione, formazione, orientamento. Questo obbligo di "**rendicontazione**" da un iniziale e sempre più convinto e convincente approccio socio-culturale, è andato via via sempre più acquisendo una connotazione **anche** giuridico-ordinamentale di cui – appunto – il d.P.R. 80/2013 costituisce oggi una prima pietra miliare.

Ma per arrivare a questo approdo, rivelatosi molto più complicato del previsto, si sono resi necessari, in stretta sequenza, ben tre interventi legislativi.

Come si ricorderà, infatti, nella decorsa XVI Legislatura la definizione del sistema di valutazione rientrò tra le "manovre" di contenimento della spesa pubblica varate dai Governi Berlusconi e Monti, attraverso alcuni emendamenti inseriti nella discussione parlamentare del Decreto-Legge n. 225/2010, cosiddetto "milleproroghe", convertito dalla Legge n. 10/2011, materia sulla quale è successivamente intervenuto – tra le altre – l'art. 19 del Decreto-Legge 98/2011, convertito dalla Legge 111/2011.

Con il primo intervento, infatti, il Governo veniva delegato ad emanare un Regolamento attraverso il quale individuare un **sistema nazionale di valutazione** con contestuale definizione del relativo apparato, così articolato:

- nell'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)**, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica
- nell'**Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI)**, con compiti di predisposizione di *prove di valutazione degli apprendimenti* per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali
- nel **Corpo ispettivo**, autonomo e indipendente, con il compito di *valutare le scuole e i dirigenti scolastici* secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ("Brunetta").

All'attuazione di questa delega legislativa, materia sulla quale è successivamente intervenuto anche il D.L. 5/2012, convertito dalla L. 35/2012 ("Semplificazione e sviluppo"), si è provveduto attraverso la predisposi-

zione da parte del Governo del citato Regolamento 80/2013 approvato, come detto, in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2013.

(Di questa Legge vorremmo ricordare – non senza una sottile vena di provocazione – l'art. 50 "Attuazione dell'autonomia" del D.L. 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012 "Semplificazione e Sviluppo, Monti/Profumo", ed in particolare il comma 1, lett. b), cui dovrebbe essere riconosciuta la paternità dell'introduzione, in ciascuna istituzione scolastica, della sanzione giuridica "*di un **organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di interazione e sostegno ai diversamente abili e di programmazione di fabbisogni di personale scolastico...***", norma che lealmente la riforma "Renzi/Giannini" avrebbe dovuto richiamare ma che, al contrario, il comma 199 dell'art. 1 della Legge 107/2015 ha esplicitamente abrogato!)

La richiamata Legge 10/2011 dispone dunque la "riesumazione" dell'INDIRE (soppresso dalla Legge n. 296/2006 – finanziaria 2007 – insieme agli IRRE, con contestuale creazione dell'ANSAS), il sostanziale mantenimento dei compiti istituzionali attualmente attribuiti all'INVALSI, cui viene temporaneamente aggiunto il **coordinamento del Sistema** e, fatto del tutto innovativo, l'affidamento esplicito al *Corpo Ispettivo*, la cui funzione sarebbe dovuta essere e riorganizzata secondo parametri che ne avessero assicurato l'autonomia e l'indipendenza, del compito di **valutazione esterna della scuola e quella dei dirigenti scolastici**.

Il Corpo Ispettivo veniva così a costituire la cosiddetta "terza gamba" del sistema nazionale di valutazione, di cui da tempo si stava parlando, senza però prevederne un sostanzioso incremento della consistenza organica, che la Legge "bloccava" a quella allora esistente, intorno alle 300 unità, dotazione che presenta ancora molte vacanze, nonostante l'incremento a seguito della nomina dei vincitori dell'ultimo concorso e dei più recenti provvedimenti di attribuzione di "... *incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale non superiori a tre anni per le funzioni ispettive.*" (omissis), in base all'art. 1, comma 94 della Legge 107/2015.

Non c'è dubbio che il "cuore" del Regolamento 80/2013 è costituito dalla declinazione delle fasi del processo di valutazione, stabilita dall'art. 6:

- **autovalutazione** delle istituzioni scolastiche
- **valutazione esterna**, condotta da appositi "nuclei di valutazione" coordinati dagli Ispettori, "*sulla base di protocolli, indicatori e programmi definiti dall'INVALSI*"
- **azioni di miglioramento**, condotte sulla base di uno specifico **Piano**, "*... con l'eventuale sostegno dell'INDIRE, o di Università, enti, associazioni scelte dalle scuole stesse*"
- **rendicontazione pubblica** dei risultati "*... secondo una logica di trasparenza, di condivisione e di miglioramento del servizio scolastico con la comunità di appartenenza.*"

### L'involuzione attuativa del Regolamento 80/2013

Ad oltre un anno di distanza, a seguito di un lavoro tanto intenso quanto "sommerso" tra Miur e INVALSI, caratterizzato da contrasti e ripensamenti, e in un clima di crescenti preoccupazioni e incertezze, anche per effetto dei contenuti in materia di valutazione delle richiamate Linee Guida sulla "Buona Scuola", si pone concretamente mano allo sviluppo dell'ormai definito SNV sul piano ordinamentale, attraverso la predisposizione degli strumenti amministrativi che ne avrebbero consentito l'effettiva attuazione: la **Direttiva 18 settembre 2014, n. 11 e la relativa CM 21 ottobre 2014, n. 47** di trasmissione e accompagnamento.

Rispetto ai contenuti di questi due provvedimenti, esprimeremo immediatamente le nostre osservazioni e valutazioni attraverso un Comunicato alle nostre Strutture Territoriali e Regionali dall'eloquente titolo: "Direttiva sulla valutazione, una partenza col piede sbagliato".

È importante la consapevolezza della linea politica seguita dalla Cisl Scuola in tema di valutazione, sintetizzata nelle seguenti **due posizioni** riferite a **due specifici contesti normativi** che vanno, pertanto, mantenute distinte:

- sostanzialmente positiva, pur con alcuni elementi di criticità, sull'impianto del Regolamento 80/2013
- decisamente negativa sugli "stravolgimenti" applicativi operati con la Direttiva 11 e la CM 47.

Una **terza distinta valutazione**, radicalmente negativa e senza appello, (una delle ragioni non secondarie della mobilitazione della Scuola, sfociata poi nel grande sciopero generale del personale della scuola del 5 maggio 2015, con un'adesione che ha sfiorato l'80%) riguarda la straordinaria gravità dell'introduzione della procedura di "*Valorizzazione del merito del personale docente*" esposta a nel DDL "Buona Scuola", nell'originale formulazione dell'art. 11 e con le modifiche successivamente apportate al testo, nei vari passaggi parlamentari (tra Commissioni e Aula) licenziato definitivamente con la Legge 107/2013 .

### La valutazione nella "Buona Scuola": dalle Linee Guida del 3 settembre 2014, alla Legge 107/2015 (art. 1, c. 121, 122, 123, Carta elettronica, c. da 126 a 138 – bonus)

Con l'avvio della presente XVII Legislatura, l'atteggiamento politico-amministrativo rispetto all'attuazione/gestione del Regolamento 80/2013 subisce un lento ma progressivo "cambiamento di verso", anche a seguito delle riflessioni che a livello di Governo stavano maturando intorno alla "Buona Scuola", che vennero formalizzate nel già richiamato Rapporto finale sulle Linee Guida, affidate alla "consultazione" mediatica, offerta *"...a tutti gli innovatori d'Italia..."*, *"...perché ci aiutino a migliorare le proposte, a capire cosa manca, a decidere cosa sia più urgente cambiare e attuare..."*.

*"Perché per fare la Buona Scuola non basta solo un Governo. Ci vuole un Paese intero"*.

Mai una conclusione così sensata, condivisibile e promettente fu così brutalmente contraddetta dall'azione governativa e parlamentare **che ha fatto registrare da parte della Scuola la più massiccia e plebiscitaria opposizione che la storia ricordi, culminata nel richiamato sciopero generale del 5 maggio 2015.**

Immediatamente dopo la pubblicazione delle Linee Guida, a proposito di valutazione, esprimeremo le seguenti osservazioni che, scontando il loro carattere ovviamente datato, vale forse la pena riproporre:

**"La valutazione nel Rapporto-Renzi "La Buona Scuola: facciamo crescere il Paese" Omissis...**

### La vera autonomia: valutazione, trasparenza, apertura, burocrazia zero

Dopo 15 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni che hanno sancito l'attribuzione alle istituzioni scolastiche dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo (1999), tuttora unanimemente considerata "incompiuta" e rivelatasi incapace di sviluppare tutte le sue potenzialità, il Capitolo 3 del Documento Renzi annuncia l'impegno a rimuoverne le cause e promette un'autonomia **"vera"** indicando una formula concisa e accattivante che si sostanzia in 4 concetti chiave: **valutazione, trasparenza, apertura, burocrazia zero.**

Contando sull'indubbia efficacia dell'impatto comunicativo, l'analisi proposta si sviluppa prevalentemente sul piano sociologico e ripercorre una ricognizione delle cause che, pur in presenza di un quadro normativo, considerato *"quasi"* completo, hanno impedito all'autonomia scolastica di essere pienamente realizzata.

A parte il colpevole silenzio delle Linee Guida su una delle cause che hanno contribuito a deprimere gli iniziali slanci innovativi dell'autonomia, cioè il riferimento alla mancanza di adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali sempre più impoverite per effetto di tagli e restrizioni imposti dalle manovre di contenimento della spesa pubblica e di rientro dal deficit, ai quali anche l'attuale Governo non sembra in grado di sfuggire (e la riprova sarebbe stata a breve pesantemente fornita dalla Legge di Stabilità 2015), elemento comunque positivo è che per la prima volta in un Documento ufficiale il Governo riconosca apertamente le denunce che tutti gli addetti ai lavori, a partire dalle OO.SS. hanno rappresentato, rimanendo sostanzialmente inascoltati.

Uno dei pochissimi impegni concreti è l'annuncio di un provvedimento **"Sblocca scuola"** per abrogare *"le 100 misure più inutili e fastidiose"*, vere e proprie *"molestie burocratiche"* sui "presidi", ma – aggiungiamo noi – sull'intera azione amministrativa e didattica della scuola...".

Viene annunciata altresì la redazione di un nuovo Testo Unico entro un anno, in attuazione di una delega da tempo disposta.

Su questo iniziale coacervo di notazioni, largamente condivisibili ma certo non nuove, si innesta un quadro di provvedimenti che in alcuni casi sviluppa linee di governo già annunciate, e in altri presenta tratti di novità più accentuati.

**A tutt'oggi, ad ormai quasi tre anni da questi promettenti annunci, siamo ancora in attesa sia dell'uno che dell'altro!**

### Ma veniamo alla valutazione

Uno dei concetti-chiave del documento sulla "Buona Scuola" è la valutazione, quale elemento cardine del paradigma: "autonomia-responsabilità-valutazione/rendicontazione" (**"Non c'è vera autonomia senza responsabilità, non c'è responsabilità senza valutazione"**) con il quale esordisce il Capitolo 3, ribadendo un'impostazione etica, culturale e istituzionale già assunta nell'originaria elaborazione Bassanini-Berlinguer, con il forte sostegno della Presidenza del Consiglio (Prodi-Pajno).

Già da allora era chiaro che per arginare le prevedibili spinte centrifughe indotte dall'autonomia, fosse necessario far leva sulla responsabilità di tutti i soggetti preposti al governo della scuola e che ciascuna scuola, attraverso il POF non solo dovesse rendere espliciti e trasparenti il contenuto e gli obiettivi della propria offerta formativa ma dovesse anche riflettere sul suo operato per apportarvi eventuali integrazioni e correzioni.

Il cammino verso la piena e generalizzata maturazione culturale e metabolizzazione professionale di questo impianto, che dal **Quaderno Bianco** (2007) ha ricevuto un ulteriore convincente sostegno ed un'autorevole

sollecitazione, ha trovato oggi un approdo ordinamentale, riconosciuto e assunto dallo stesso Documento Renzi, nel richiamato Decreto 80/2013, istitutivo del **Sistema Nazionale di Valutazione**, già attuato in via sperimentale da una platea ancora circoscritta di scuole, ma che dal "*prossimo anno scolastico*" avrebbe trovato applicazione generalizzata in tutte le scuole pubbliche, con l'ottima precisazione: "**statali e paritarie**".

In effetti nel Documento, pur richiamando il Decreto 80, si sostiene che: "*Occorre costruire un **modello** di valutazione che renda giustizia al percorso che ciascuna scuola intraprende per migliorarsi e allo stesso tempo costituisca un buono strumento di lettura per chi è esterno alla scuola*".

Delle due l'una: o si ritiene che il Decreto 80, ancora fresco d'inchiostro, abbia già "costruito" un "modello" (che noi abbiamo apprezzato sia perché – rifiutando l'improponibile logica "brunettiana" – non è fatto di "*competizione e classifiche*" ma soprattutto perché parte **dall'impegno autovalutativo** di ciascuna scuola quale presupposto per la predisposizione del **piano di miglioramento**, sottoposto a successiva valutazione esterna, eliminando così eventuali censure di autoreferenzialità), oppure si pensa ad integrazioni ordinamentali, in parte desumibili da un più esplicito collegamento della valutazione con la **premieria**.

Nel Documento Renzi la valutazione è soprattutto uno strumento di informazione e trasparenza sulla qualità del servizio scolastico, attraverso il quale si intende sostenere le scuole che si impegnano per migliorare, cosicché non costruisce graduatorie ma è strumento di incoraggiamento.

**Affermazioni importanti, apparentemente contraddette allorché si sostiene il collegamento tra risorse per l'incentivazione e risultati della scuola: il MOF – almeno così espressamente si afferma – sarà in parte legato all'esito del piano di miglioramento e il livello di miglioramento raggiunto **influenzerà in maniera premiale la retribuzione dei dirigenti**. Occorre in proposito ricordare che il Dpr 80/2013 fa riferimento, ai fini della valutazione dell'azione dirigenziale, alle aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche non in generale ma a quelle **direttamente riconducibili al dirigente scolastico**.**

Ma anche nel passaggio dalle Linee Guida alla Legge 107/2015 e al relativo sviluppo dell'iter parlamentare, gran parte delle buone intenzioni sono risultate tradite, così come l'impianto stesso del Regolamento 80/2013, **che non faceva alcun riferimento alla valutazione della performance del personale docente**, è stato seriamente compromesso e comunque snaturato.

Ciò vale in particolare, anche per la valutazione dei dirigenti scolastici, le cui modalità attuative hanno indotto tutte le OO.SS. rappresentative dell'AREA V a proclamare lo stato di mobilitazione della Categoria.

Riportiamo qui di seguito gli ulteriori interventi dell'Amministrazione rispetto a quelli già citati:

- Nota prot. 767 del 27.2.2015 (Questionario scuola, proroga termine)
- Nota prot. 1738 del 2.3.2015 (Orientamenti per l'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione)
- Nota prot. n. 3746 del 30.4.2015 (Indicazioni per l'uso della piattaforma operativa unitaria)
- Legge n. 107 del 13.7.2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)
- Nota prot. n. 7904 del 2.9.2015 (Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento)
- Nota prot. n. 7913 del 2.9.2015 (Conferimento incarichi funzione dirigenziale art. 5 del DPR 28 marzo 2013 n. 80)
- Nota prot. n. 8020 del 4.9.2015 (Conferimento incarichi di funzione dirigenziale)
- Nota tecnica del 9.9.2015 (Chiarimenti per le scuole oggetto di dimensionamento e con un nuovo dirigente scolastico)
- Nota tecnica del 15.9.2015 (Il presente Decreto, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 435 del 16.6.2015, al fine di promuovere l'implementazione del sistema nazionale di valutazione con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del personale)
- Nota prot. n. 892 del 27.1.2016 (RAV Infanzia – Guida all'autovalutazione)
- Nota tecnica del 15.4.2016 (Riapertura e aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per l'a.s. 2015/16)
- Nota prot. n. 6809 del 20.6.2016 (Chiarimenti in merito al Rapporto di autovalutazione per l'a.s. 2015/16)
- Nota prot. n. 9644 del 25.8.2016 (Consultazione nazionale sulla bozza del Rapporto di autovalutazione per la scuola dell'infanzia)
- Nota prot. n. 2182 del 28.2.2017 (Lo sviluppo del Sistema Nazionale di Valutazione per l'anno scolastico 2016/2017)
- Nota prot. n. 3111 del 21.3.2017 (Somministrazione Questionario scuola)
- Nota prot. n. 4034 del 14.4.2017 (Prosecuzione attività di valutazione esterna delle scuole)

## b) Anticorruzione, pubblicità e trasparenza Codice di comportamento e Codici disciplinari

La fonte normativa più aggiornata rispetto alle materie oggetto di questo paragrafo è rintracciabile nella già citata **Legge 6 novembre 2012, n. 190** "*Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", che pur non configurandosi tecnicamente come Legge delega, deve essere considerata come una sorta di "Legge-madre" (ci si passi il termine extragiuridico!) da cui è scaturito un importante filone normativo che si è andato progressivamente arricchendo e specificando fino ai nostri giorni.

Il comma 35 dell'art. 1 di questa legge **ha delegato il Governo** ad adottare un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità, indicando a tal fine puntuali e incisivi principi e criteri direttivi. Quindi una vera e propria **delega legislativa** dalla quale è scaturito il **Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33** recante, appunto, "*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".

Tale Decreto è stato recentemente oggetto di nuove integrazioni e modifiche disposte dal Decreto **Leggislativo 25 maggio 2016, n. 97**, emanato sulla base dell'apposita **delega legislativa** contenuta nel richiamato art. 7 della Legge 124/2015 ("Madia").

Sempre la Legge 190/2012, con il comma 44 dell'art. 1, ha introdotto un emendamento totalmente sostitutivo dell'art. 54 del D.L.vo 165/2001 concernente il **Codice di comportamento** dei dipendenti pubblici, sulla base del quale è stato emanato il **d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62**, (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 129 del 4 giugno 2013 ed entrato in vigore il 19 giugno 2013) recante, appunto, "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".

La norma primaria sulla quale si fonda il potere regolamentare delegato al Governo prevede i seguenti principi e criteri direttivi puntualmente recepiti dal Legislatore secondario nel citato d.P.R. 62/2013, altra importante fonte normativa:

- la violazione dei doveri contenuti nel codice, compresi quelli relativi all'attuazione del piano di prevenzione della corruzione, **è fonte di responsabilità disciplinare**
- la violazione dei doveri è rilevante anche ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile, ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti
- violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione del **licenziamento con preavviso** di cui all'articolo 55 quater, comma 1 del D.L.vo 165/2001
- il codice deve contenere – in una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite – il divieto per tutti i dipendenti pubblici di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia
- ciascuna pubblica amministrazione definisce un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il presente codice di comportamento
- costituisce fonte di responsabilità disciplinare anche la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni
- i codici di comportamento di ciascuna amministrazione debbono essere adottati con procedura aperta alla partecipazione, previo parere obbligatorio dell'organismo indipendente di valutazione;
- ai fini dell'adozione dei codici di comportamento delle singole amministrazioni, la CIVIT (le cui funzioni sono state successivamente trasferite all'**Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)**) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione
- sull'applicazione dei codici vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina
- le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dello stesso
- per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi dell'associazione di categoria adottano un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata e che, in caso di inerzia, il codice sia adottato dall'organo di autogoverno.

Il nuovo Codice, pertanto, prevede espressamente che la violazione dei doveri di comportamento in esso contenuti e di quelli previsti dai codici adottati dalle singole amministrazioni **costituisce fonte diretta di re-**

**sponsabilità disciplinare** per i pubblici dipendenti. In ciò si differenzia dal previgente "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", adottato con decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, che demandava ai contratti collettivi il coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Il Codice individua, quindi, le norme precettive che stabiliscono i doveri di comportamento dei pubblici dipendenti (doveri che vanno ad integrare quelli d'ufficio e le altre ipotesi di responsabilità disciplinare previsti dalle norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi) rinviando, per quanto riguarda l'individuazione delle sanzioni disciplinari da applicare e il procedimento di irrogazione delle stesse, alle norme vigenti sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare. Sono invece individuate, così come prescritto dalla norma di rango primario, le violazioni gravi o reiterate che comportano la sanzione del licenziamento con preavviso, ai sensi dell'articolo 55 quater, comma 1, del D.L.vo 165 del 2001.

Su questa materia interviene altresì il **D.L.vo 20 giugno 2016, n. 116**, avente per oggetto: "*Modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare*".

Con questo Decreto:

- viene ampliato il novero delle ipotesi riconducibili alla fattispecie "falsa attestazione della presenza in servizio"
- si introduce la sanzione disciplinare della **sospensione cautelare senza stipendio** del dipendente pubblico nei casi di "falsa attestazione della presenza in servizio", da irrogarsi immediatamente e comunque **entro 48 ore**
- si introduce l'azione di responsabilità per danni di immagine della P.A. nei confronti del dipendente sottoposto ad azione disciplinare per assenteismo
- si estende la fattispecie di reato "**Omissione d'atti d'ufficio**", di cui all'art. 328 del Codice Penale, ai casi in cui il dirigente (o il responsabile del servizio) ometta l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza
- si estende la responsabilità disciplinare del dirigente (o del responsabile del servizio) e l'irrogazione della sanzione del **licenziamento disciplinare** ai casi in cui lo stesso ometta l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare o l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che abbia attestato falsamente la propria presenza.

Pur prendendo atto di questa importante innovazione ordinamentale, non possiamo sottacere la circostanza intervenuta a seguito della Sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale che ha dichiarato parzialmente incostituzionali le procedure previste dalla Legge 124/2015 per l'attuazione delle deleghe, laddove avevano indicato il "sentite le Regioni" in luogo dell'"Intesa" con le Regioni.

È pur vero che la Corte, al punto 9 del dispositivo ha così testualmente affermato: "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative...".

Al momento non conosciamo le soluzioni correttive che il Governo intenderà adottare in caso di impugnativa "...al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione" ma si dovrà, ad ogni modo necessariamente procedere all'aggiornamento della codificazione del sistema sanzionatorio, sia sotto il profilo disciplinare che comportamentale, dei pubblici dipendenti.

### Le previste modifiche ai Decreti Legislativi 165/2001 e 150/2009

Sul terreno delle intervenute modifiche al complessivo sistema disciplinare dei pubblici dipendenti, che rappresenta un importante e delicato profilo del loro rapporto di lavoro, riteniamo necessario, accennare brevemente ad una problematica affrontata dal dibattito tecnico-politico da alcuni mesi, relativamente al rapporto legge-contratto.

Ci riferiamo allo Schema di D.L.vo recante modifiche e integrazioni al D.L.165/2001 (emanato dal Consiglio dei Ministri in prima deliberazione il 23/2/2017, ed in particolare agli articoli concernenti la regolazione di taluni istituti del rapporto di lavoro previsti per la generalità dei pubblici dipendenti, oggetto di revisione sulla base dell'impegno "politico" assunto dalla Ministra Madia, evidentemente a nome del Governo, nell'Accordo del 30 novembre u.s., per la parte relativa al "riequilibrio" delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni "*per una ripartizione efficace ed equa delle materie di competenza e degli ambiti di azione della legge e del contratto*", a favore di quest'ultimo.

Poiché alcune delle disposizioni di cui ci stiamo occupando potrebbero essere oggetto di integrazioni e modifiche, è bene precisare che in questa "ricognizione normativa" il nostro ambito di riferimento è il cosiddetto "*de iure condito*" (cioè le norme attualmente vigenti) e non il "*de iure condendo*", tra cui le modifiche che verranno apportate al D.L.vo 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Trovandoci, dunque, nel mezzo di un "guado" i cui esiti al momento non appaiono definiti, la disciplina di queste materie (ivi compresa la soluzione del rilievo procedurale scaturito dalla citata Sentenza 251/2016 della Corte Cost.) dovrà essere necessariamente integrata con le modifiche nel frattempo intervenute.

Nonostante ciò, ci sia comunque consentita la seguente **digressione** circa la necessità per noi impellente affinché tra le modifiche da apportare al D.L.vo 165/2001, vengano perseguiti gli obiettivi del **riconoscimento e della salvaguardia delle specificità istituzionali, ordinamentali, organizzative e didattiche delle istituzioni scolastiche ed educative**.

Siamo infatti fortemente interessati a guardare a questo Accordo, dal punto di vista della scuola, quale imperdibile occasione non solo per restituire alla contrattazione il ruolo e gli spazi manomessi dalla Riforma "Brunetta" (Legge 15 e D.L.vo 150/2009) ma anche per correggere, o quanto meno rendere meno aspre le criticità e le incongruenze della "Buona Scuola" (Legge 107/2015) e comunque più flessibili le interpretazioni applicative fornite dal Miur e formalizzate in atti amministrativi e di decretazione secondaria.

Fin dalla conoscenza delle prime bozze di modifica al decreto legislativo avevamo rappresentato la necessità di una stretta correlazione tra gli articoli 2, 5 e 40, al fine di dare sostanza e coerenza allo strumento contrattuale (nazionale e integrativo) quale fonte di regolazione non già delle materie assoggettate agli inderogabili vincoli discendenti dall'art. 97 della Costituzione, e pertanto sottoposti a riserva di legge, ma certamente a quelle direttamente pertinenti agli istituti costitutivi del rapporto di lavoro a quei vincoli non direttamente riconducibili.

Abbiamo considerato senz'altro ottima l'estensione della potestà derogatoria del contratto anche a pregresse disposizioni di legge, regolamenti e statuti affidate alla contrattazione ("*che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro...*"; ma tale potestà risulta fortemente condizionata **sia** dalla declaratoria delle materie per le quali la contrattazione collettiva "*è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge*" (sanzioni disciplinari, valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, mobilità – *cf. art. 40, comma 1, secondo periodo*), **sia** da quella delle materie **escluse** dalla contrattazione collettiva, cioè:

- organizzazione degli uffici
- partecipazione sindacale ai sensi dell'art. 9
- prerogative dirigenziali, ai sensi degli artt. 5, comma 2, 16 e 17
- conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali
- tutte le materie riservate alla legge dall'art. 2, comma 1, lett. c) della Legge 421/92.

Questo, in pratica, ci impedirà di intervenire contrattualmente su gran parte delle norme introdotte dalla Legge 107/2015, quali ad esempio, l'attribuzione del *bonus* per la valorizzazione del merito dei docenti e la carta elettronica per gli stessi, che pur avendo natura chiaramente retributiva, risultano erogazioni sottratte a qualsiasi procedura negoziale. Ciò vale anche per la cosiddetta "chiamata diretta" o meglio per la procedura di assegnazione dei docenti dall'ambito territoriale ad una istituzione scolastica, attraverso un improprio "incarico triennale" – che ci risulta un istituto del rapporto di lavoro tipico dello *status* dirigenziale – **materia finora disciplinata dai CCNL e CCNI sulla mobilità**.

Nella Legge 107/2015, come è noto, è stato, tra l'altro, inusitatamente introdotto (art. 1, comma 196) un principio generale, a nostro parere di dubbia costituzionalità, che rende **inefficaci** "*le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*"; una "blindatura" che – ove venisse mantenuta l'attuale formulazione del richiamato secondo periodo del comma 1 dell'art. 40 – metterebbe la maggior parte delle disposizioni contenute nella suddetta legge al riparo da qualsiasi derogatoria contrattuale, pur non essendo stato loro formalmente riconosciuta la sanzione civilistica dell'imperatività.

E questo per noi era e resta assolutamente inaccettabile.

Per noi, inoltre, è necessario modificare la disposizione ordinamentale contenuta nell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001 che nel momento in cui ricomprende "*gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*" tra le amministrazioni dello Stato, le assimila in tutto e per tutto ai Ministeri, alle Regioni, alle Aziende pubbliche, alle ASL ecc. e le rende così automaticamente esposte a tutte le norme primarie e secondarie indistintamente riferite alla generalità delle "amministrazioni dello Stato", e per queste essenzialmente pensate, senza tener minimamente conto delle specificità organizzative e delle peculiarità funzionali che ne disciplinano la vita e l'attività, fondamentalmente imperniata sulla funzione educativa e didattica.

Nessun'altra "amministrazione dello Stato" come la scuola è caratterizzata dalla presenza di Organi Collegiali dotati di potestà propositive, consultive e deliberative che intervengono nei processi decisionali e di un corpo professionale la cui libertà d'insegnamento e la correlata autonomia didattica risultano costituzionalmente garantite.

Il processo in corso di modifiche e integrazioni al D.L.vo 165/2001 rappresenta, dunque, una importante occasione di intervento correttivo da non lasciar vanamente trascorrere, reso ancor più straordinario

dall'avvenuta decadenza della delega prevista dall'art. 181, comma 1, lett. a) della Legge 107/2015, che pur poteva essere opportunamente utilizzata al suddetto fine.

Abbiamo pertanto proposto di inserire tra le modiche all'art. 1, comma 2 del D.L.vo 165/2001 il comma aggiuntivo 2 bis del seguente tenore:

*"Le norme riguardanti le amministrazioni pubbliche, si applicano agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, previe apposite disposizioni di raccordo che tengano conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell'autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sviluppo loro spettante ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e successive integrazioni e modifiche.*

Alla data di chiusura del presente lavoro non conosciamo gli esiti di questa e di tutte le altre richieste emendative unitariamente avanzate anche con il sostegno delle Confederazioni.

Per quanto concerne i **Codici disciplinari**, concernenti la declaratoria dei comportamenti antidoverosi e delle corrispondenti sanzioni, nel rispetto dei criteri della gradualità e della proporzionalità, per il personale ATA sono rinvenibili nel CCNL Scuola 29 novembre 2017, artt. 92 e 93 e per i dirigenti scolastici nel CCNL – V AREA – 15 luglio 2010, Titolo VI, Responsabilità disciplinare, artt. 13, 14, 15 e 16.

Per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, invece, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del Decreto Legislativo 297/1994, in via transitoria fino alla stipula del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

### **c) Interventi di innovazioni e riforme del sistema pubblico di istruzione e formazione**

**Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128 (GU n. 286 dell'11/11/2013, entrata in vigore lo stesso giorno) ("Carrozza": "La scuola riparte")**

*Come preannunciato dalla ministra Maria Chiara Carrozza e dallo stesso Presidente del Consiglio Enrico Letta fin dall'insediamento del Governo all'inizio della XVII Legislatura, è stato varato il Decreto-Legge 12/9/2013, n. 104, "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", successivamente convertito dalla Legge 8 novembre 2013, indicandone sinteticamente le seguenti finalità: emanazione di disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche per rendere effettivo il diritto allo studio, assicurare la tutela della salute nelle scuole, ridurre le spese per l'istruzione, arricchire l'offerta formativa, valorizzare il merito, migliorare il funzionamento delle istituzioni AFAM e semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca. Si è trattato di un provvedimento di ampia portata che ha tentato un approccio globale alla complessità delle problematiche del sistema scolastico con un atteggiamento nuovo rispetto alle politiche recessive e di contenimento delle spese realizzate nei precedenti Governi "Berlusconi IV" e "Monti".*

*Da osservare che molti di questi interventi (anche a causa della durata oggettivamente breve del Governo "Letta") quali ad esempio il piano triennale straordinario di assunzione del personale docente ed ATA, la formazione del personale docente dichiarata obbligatoria, finanziata con 10 milioni di euro, il sostegno al welfare degli studenti e al diritto allo studio, con specifici e consistenti finanziamenti, ecc. si sono positivamente riverberati anche in data successiva alla caduta dello stesso ed hanno sgombrato il terreno dell'azione politico-parlamentare del subentrante Governo "Renzi".*

Più in dettaglio.

#### **Welfare dello studente**

Per favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi e il conseguimento del pieno successo formativo, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Viene prevista l'emanazione da parte del Miur, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un apposito D.L., da adottare entro 60 giorni, per la ripartizione di tali risorse tra le Regioni, sulla base del numero degli studenti e per la definizione della tipologia dei benefici e dei requisiti per l'accesso agli stessi, nonché per le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti.

#### **Diritto allo studio**

Per garantire la programmazione di interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (di cui all'art. 18, comma 1 del D.L.vo 68/2012) è incrementato nella misura di 100 milioni di euro annui.



### **Borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica**

Nel limite delle risorse disponibili, per le quali è stata autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014, il Miur bandisce borse di studio da destinare agli studenti delle istituzioni AFAM, considerate un'eccellenza per il nostro Paese, per sostenerne la formazione. Un apposito decreto ministeriale specificherà l'importo delle singole borse di studio e i criteri per la formulazione dei giudizi di merito dei candidati.

### **Tutela della salute nelle scuole**

Con una integrazione all'art. 3 della L. 3/2003 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), il divieto di fumo è esteso alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Viene altresì vietato l'utilizzo di sigarette elettroniche nei locali chiusi delle scuole, comprese quelle funzionanti presso le comunità di recupero e i carceri minorili, nonché presso i Centri per l'impiego e i Centri di Formazione Professionale.

### **Potenziamento dell'offerta formativa**

I quadri orari dei percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e professionali, sono integrati, in una delle due classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove già non previsto l'insegnamento della geografia. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 3,3 milioni nell'anno 2014 e di euro 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Il Miur, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, bandisce entro il 30 ottobre 2013 un concorso per la realizzazione di progetti nei musei, nei siti di interesse archeologico, storico, culturale o nelle fondazioni culturali. Con lo stesso Decreto vengono definiti i criteri e le modalità di selezione.

Al fine di promuovere la formazione continua dei docenti delle scuole (garantita, com'è noto, sia a livello di normativa primaria che di contrattazione collettiva) e la consapevole fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento agli studenti delle scuole, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo denominato "Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi" (istituito dalla Legge 440/1997, a tal fine opportunamente integrata) è destinato al finanziamento di Progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale.

La relativa spesa per l'anno scolastico 2014 è quantificata e autorizzata nella misura di 3 milioni.

### **Riduzione del costo dei libri scolastici**

Con un contestuale intervento modificativo dell'art. 151 del D.L.vo 297/94 e dell'art. 15 della Legge 133/2008 (di conversione, come si ricorderà, del D.L. 112/2008 "manovra Tremonti") la procedura di adozione dei libri di testo viene sostanzialmente trasformata da obbligatoria in facoltativa.

(Tecnicamente: le parole "sono" e "nell'adozione" vengono sostituite, rispettivamente da "possono essere" e "nell'eventuale adozione")

Si deduce da ciò l'introduzione normativa di una procedura destinata a rendere effettivo il rispetto dei tetti di spesa, secondo quanto stabilito dal D.L.vo 123/2011 (art. 11, comma 3/bis), intendendo agevolare così le famiglie nell'acquisto dei libri di testo.

Sul piano pratico la nuova norma tende a conciliare l'autonomia didattica del singolo docente, espressione della libertà d'insegnamento costituzionalmente garantita, nell'indicare il testo ritenuto più adeguato e pertinente ai criteri espositivi e illustrativi della sua disciplina, con la responsabilità istituzionale del Collegio dei Docenti nell'adozione della relativa delibera, esposta alla facoltà interdittiva del dirigente scolastico, ove risultassero non rispettati i vincoli di spesa.

In tal senso anche le responsabilità di vigilanza del dirigente scolastico rientrante, peraltro, in via generale tra le sue competenze istituzionali e contrattuali, vengono qui espressamente ribadite in riferimento alla circostanza che l'esecuzione di delibere collegiali di adozioni non conformi ai tetti di spesa "costituisce illecito disciplinare".

Numerosi esperti del settore osservano, criticamente, che l'esecuzione da parte del dirigente scolastico di qualsiasi delibera adottata dal Collegio in violazione di una disposizione di Legge, Regolamento o Decreto, integra per lo stesso l'illecito disciplinare.

Sempre in funzione del contenimento della spesa per le famiglie, relativamente alle richieste dei docenti di testi "consigliati", viene introdotta una disposizione che vincola le "indicazioni" del Collegio dei Docenti solo a testi che hanno carattere di approfondimento o monografico.

Per questa ragione il Miur assegna direttamente alle scuole la somma complessiva di euro 2,7 milioni nell'anno 2013 ed euro 5,3 milioni nell'anno 2014 per l'acquisto, anche tra reti di scuole, di libri adottati dal collegio dei docenti, ovvero dispositivi per la lettura di contenuti digitali, da concedere in comodato d'uso ad alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

### **Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica**

Con l'intento di fronteggiare il rischio della dispersione scolastica e di rendere le scuole spazi aperti alle famiglie, alla comunità e luoghi di coesione sociale, la nuova norma – che sarà resa operativa da un apposito Decreto Ministeriale, sentita la Conferenza Unificata Stato/Regioni, consente di avviare nell'anno scolastico 2013/2014, in via sperimentale, un Programma di didattica integrativa che contempla tra l'altro, ove possibile, il prolungamento dell'orario scolastico per gruppi di alunni, con particolare riferimento alla scuola primaria. Per tali finalità è autorizzata la spesa rispettivamente di 3,6 milioni di euro per l'esercizio 2013 e 11,4 milioni di euro per l'esercizio 2014.

Pur comprendendo che il contrasto alla dispersione scolastica debba essere attivato il più precocemente possibile, e quindi a partire dalle prime esperienze di scolarizzazione, ha destato perplessità in molti esperti in materia il "particolare riferimento alla scuola primaria", giacché le rilevazioni del fenomeno hanno messo in evidenza un tasso molto più consistente e preoccupante nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dove andrebbero maggiormente potenziati e incentivati i relativi interventi.

### **Percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado**

Con un intervento integrativo del D.L.vo 14/1/2008, n. 21, ed in particolare dell'art. 2 (Raccordo tra le istituzioni"), con lo scopo di potenziare le attività svolte dalle scuole per l'orientamento degli studenti nella scelta dei successivi indirizzi e sbocchi professionali, le attività inerenti ai percorsi di orientamento vengono dichiarate "ricomprese" nelle attività funzionali all'insegnamento non aggiuntive (*ndr: il riferimento è all'art. 29 del CCNL/2007*) e viene stabilito che esse "riguardano l'intero corpo docente". La Legge, (della quale con i recenti provvedimenti "Brunetta" è stata riaffermata l'imperatività e sancita l'inderogabilità ad opera del Contratto), sostituendosi alla sede negoziale, stabilisce che ove siano necessarie attività ulteriori, che eccedano l'orario d'obbligo, queste possono essere remunerate con il Fondo delle istituzioni scolastiche aggiungendo, però "... nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva".

La progettazione, la realizzazione e la valutazione di tali iniziative saranno realizzate nel rispetto dei principi di pluralismo, concorrenza e trasparenza nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ordinari.

Le proposte di orientamento devono essere incluse nel POF e pubblicate sul sito dell'istituzione scolastica.

Lo svolgimento di tali attività, che il citato D.L.vo 21/2008 limitava all'ultimo anno di corso della scuola secondaria di secondo grado, viene opportunamente esteso ai due ultimi anni.

A sostegno della realizzazione delle attività di orientamento è autorizzata la spesa annua di 1,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 5 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse sono assegnate direttamente alle istituzioni scolastiche, sulla base del numero di studenti "interessati", cioè a tutti gli studenti dei due ultimi anni della secondaria.

### **Durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per la formazione**

Allo scopo di porre rimedio al disagio manifestato e denunciato dagli studenti stranieri che studiano in Italia, attraverso una modifica puntuale del D.L.vo 25/7/1988, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero), la validità del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione viene estesa all'intera durata del corso anziché limitata ad un singolo anno, rinnovabile successivamente di anno in anno.

### **Mutui per l'edilizia scolastica**

Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonché di costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca Europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Viene inoltre introdotta una modifica

all'art. 15, c.1, lett. i *octies* del T.U. delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22/12/1986, n. 917 che, con l'intento di valorizzare le iniziative di sostegno nei confronti delle istituzioni AFAM e delle Università, estende anche a queste istituzioni il regime delle detrazioni fiscali dell'onere legato alle erogazioni liberali già previsto a favore delle scuole.

### **Wireless nelle scuole**

Viene autorizzata la spesa di 5 milioni di euro nell'anno 2013 e di 10 milioni nell'anno 2014 per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività *wireless* per l'accesso degli studenti a materiali didattici e a contenuti digitali. Le risorse, ripartite in proporzione al numero degli edifici scolastici, vengono assegnate direttamente alle scuole.

### **Dimensionamento delle istituzioni scolastiche**

La norma, ponendo fine (almeno così si spera) ad una inadeguatezza della disciplina legislativa attualmente vigente e di incertezza interpretativa emersa anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, opera una parziale delegificazione dei parametri per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche, giacché demanda ad un Accordo in sede di Conferenza Unificata Stato/Regioni la definizione dei criteri per l'individuazione delle istituzioni scolastiche ed educative sede di dirigenza scolastica e di DSGA.

Il raggiungimento del suddetto obiettivo è disposto con un intervento correttivo e integrativo dei commi 5 e 5/bis dell'art. 19 della Legge 2011/2011 (di conversione del D.L. 6/7/2011, n. 98), come modificato dalla Legge 183/2011.

Per uscire dallo stallo da tempo persistente in seno alla Conferenza Unificata Stato/Regioni, in luogo di un'abrogazione esplicita del comma 5/bis del citato art. 19, introdotto dalla legge 183/2011, come richiesto dalle Regioni quale condizione inderogabile per la sottoscrizione del testo dell'Accordo predisposto in sede tecnica, la validità dei commi 5 e 5/bis viene limitata agli aa.ss. 2012/2013-2013/2014.

Questa "sofferta" mediazione politica dovrebbe finalmente consentire la sottoscrizione dell'Accordo, che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico.

Viene ribadito, comunque, che dall'applicazione della nuova procedura non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si stabilisce, inoltre, superando anche in questo caso annose incertezze giurisprudenziali, che la Scuola per l'Europa di Parma, essendo a totale finanziamento statale, rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.L.vo 165/2001.

### **Studenti**

Al fine di realizzare la piena integrazione e operatività delle anagrafi, entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti sono integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti.

### **Istituti tecnici superiori**

In considerazione delle esigenze del mercato del lavoro, particolarmente sentite in alcune Regioni, per valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili, viene consentita la costituzione di ulteriori istituti tecnici superiori, superando il vincolo contenuto nell'art. 52 della Legge 35/2012, consistente nel divieto di costituire in ogni Regione più di un ITS per la medesima area tecnologica e relativi ambiti. Il tutto, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

### **Personale scolastico**

Vengono introdotte numerose disposizioni in materia di personale scolastico che riguardano innanzi tutto la programmazione di immissioni in ruolo di docenti, educatori e ATA conciliando le esigenze del reclutamento con quelle di contenimento della spesa pubblica. A tal fine è prevista una specifica sessione negoziale tra ARAN e OO.SS. della scuola.

In dettaglio:

- è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2014–2016. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244 (organico di sostegno), ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3 *bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

- è abrogata la norma che prevede il passaggio forzoso dei docenti dichiarati inidonei all'insegnamento
- è reintrodotta la disciplina del D.L. 98/2011 (art. 19, commi da 12 a 14) che prevede per il personale dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo all'insegnamento il passaggio a domanda al ruolo ATA o, in alternativa, il transito obbligatorio nella pubblica amministrazione
- entro il 20 dicembre 2013 il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge è già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, è sottoposto a nuova visita da parte delle commissioni mediche competenti (integrate da un rappresentante del Miur), per una nuova valutazione dell'inidoneità. In esito a detta visita, ove la dichiarazione di inidoneità non sia confermata, il personale torna a svolgere la funzione docente. Al personale al quale è confermata la precedente dichiarazione di inidoneità si applica la procedura di cui all'art. 19 commi da 12 a 14 decreto 98/2011 (passaggio al ruolo ATA a domanda o in alternativa il transito obbligatorio nella pubblica amministrazione). Tale personale può comunque chiedere, senza essere sottoposto a nuova visita, l'applicazione della procedura di cui all'art. 19 decreto 98/2011.

### Formazione del personale scolastico

Al fine di migliorare il rendimento della didattica, particolarmente nelle zone in cui risultati dei test di valutazione sono meno soddisfacenti ed è maggiore il rischio socio-educativo, e di potenziare le capacità organizzative del personale scolastico, per l'anno 2014, in aggiunta alle risorse previste nell'ambito dei finanziamenti di programmi europei e internazionali, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per attività di formazione **obbligatoria** del personale scolastico, le cui modalità verranno definite con decreto Miur.

Anche in questo caso (come in materia di orientamento), la Legge – in forza alla sua prerogativa di imperatività – dichiara in maniera unilaterale "obbligatoria" l'attività di formazione del personale che invece il sistema delle relazioni sindacali intervenuto dopo la "privatizzazione" del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, ne demanda la disciplina alla contrattazione sindacale.

Va detto che nel mondo della scuola e nella più ampia società civile l'esigenza di più incisive, qualificate e diffuse azioni formative, soprattutto del personale docente, è da tempo fortemente avvertita, stante da un lato la fragilità/ambiguità della nozione di "diritto/dovere" (in luogo della obbligatorietà) e dall'altro della obiettiva insufficienza delle risorse finanziarie ad essa destinate.

Le attività dovranno essere finalizzate:

- al rafforzamento delle conoscenze e competenze di ciascun alunno
- al potenziamento delle competenze nelle aree ad alto rischio socio educativo
- all'aumento delle capacità nella gestione della programmazione dei sistemi scolastici
- all'aumento delle competenze relative ai processi di innovazione tecnologica
- all'aumento delle competenze dei docenti impegnati nei percorsi di *alternanza scuola-lavoro*.

In via sperimentale solo per l'anno 2014, al fine di promuovere la formazione culturale del personale della scuola, vengono stanziati 10 milioni di euro per consentire l'accesso gratuito del personale docente ai musei statali e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato.

### Dirigenti scolastici

Le "traversie" e l'infinito contenzioso giurisdizionale che hanno connotato fin dal 2002 il reclutamento dei dirigenti scolastici attivato e gestito con le modalità stabilite dall'art. 29 del D.L.vo 165/2001, accompagnato – presumibilmente – dal proposito del Miur e del Governo di avviare un processo di omogeneizzazione ordinamentale con quello previsto per la generalità della dirigenza pubblica, hanno sicuramente determinato la radicale scelta innovativa di questo provvedimento affidato alla totale riscrittura del citato art. 29.

L'occasione è stata utilizzata per un intervento "tampone" per le Regioni nelle quali i concorsi non sono ancora conclusi o sono in fase di rinnovazione, a seguito di pronunce giurisdizionali, ed esigono conseguentemente un massiccio ricorso all'istituto della reggenza, non potendosi altrimenti provvedere all'attribuzione di incarichi dirigenziali per la copertura dei posti messi a concorso. In dettaglio.

- a) il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla **Scuola nazionale di amministrazione**; viene bandito annualmente per tutti i posti vacanti e si svolge presso la Scuola nazionale di amministrazione.

*(nota: Con legge 7 agosto 2012, n. 135 la scuola superiore della pubblica amministrazione era stata convertita in scuola nazionale dell'amministrazione – le attività di insegnamento e formazione sono tenute presso le sedi distribuite sul territorio nazionale che, in ordine cronologico di istituzione, sono: Caserta, Roma, Reggio Calabria, Bologna, Acireale. La procedura di reclutamento viene sostanzialmente omologata a quella di tutta la dirigenza delle amministrazioni pubbliche)*

È lecito desumere che l'intera procedura concorsuale avvenga in costanza di servizio da parte di coloro che via via, a partire dalla preselezione, superano le varie prove (scritti e orale) giacché "...giorni e orari, e con metodi compatibili con l'attività didattica dei partecipanti, con eventuale riduzione del carico didattico ..." verranno definiti con apposito D.I.

*(nota: È dunque prefigurabile un massiccio ricorso a modalità e-learning di conduzione del corso? È prevedibile un forte carico lavorativo dei partecipanti che devono mantenere le prestazioni connesse all'espletamento dell'attività didattica e contemporaneamente partecipare alle attività didattiche del corso-concorso, anche se in misura ridotta)*

- b) I docenti di cui al comma 1 dell'articolo 459 (collaboratori del dirigente scolastico), che prestano la propria attività d'insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidenza di cui all'art. 1 *sexies* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, ma conferite in reggenza a dirigenti aventi incarico presso altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere, da parte del Dirigente dell'Ambito territoriale di riferimento, l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento, indipendentemente dai criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 459 suddetto.
- c) c) Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 300 unità, la composizione della commissione può prevedere l'integrazione, per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a cento. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100.000 nell'anno 2013 e di euro 400.000 nel 2014.

*(nota: Questa procedura ha subito importanti modiche in successivi interventi legislativi e, da ultimo, nella Legge di stabilità 2016, che ha restituito all'Amministrazione scolastica la competenza all'emanazione e alla gestione del reclutamento dei dirigenti scolastici. Ma a quasi 3 anni e mezzo di distanza, incredibilmente, siamo ancora in attesa del Regolamento e del Bando)*

### **Dirigenti tecnici per il sistema nazionale di valutazione**

Per porre fine all'intollerabile ritardo maturato dal 2008 (anno di pubblicazione del Bando), vengono finalmente quantificate (e individuata la relativa fonte di prelevamento) le risorse necessarie a finanziare la spesa (8,1 milioni di euro) per l'assunzione nel 2014 dei vincitori del concorso per Dirigenti tecnici (Ispettori), recentemente conclusosi.

### **Alta formazione artistica, musicale e coreutica**

La norma contiene misure di immediata applicazione per l'organizzazione e per il personale delle istituzioni AFAM, al fine di consentire una maggiore continuità didattica e un migliore funzionamento.

Contiene norme varie, la più rilevante delle quali, alla luce dell'interesse mediatico generato, è quella concernente l'abolizione del cosiddetto "bonus maturità" per l'ammissione ai corsi universitari a numero chiuso.

### **Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**

Di questa legge possediamo una sterminata documentazione tecnico-giuridica e politico-sindacale contenuta in Dossier, Monografie, Schede Illustrative, Memorie (presentate in occasione delle ricorrenti Audizioni Parlamentari), Documenti Finali o Ordini del Giorno approvati a conclusione delle sedute degli Organi Statutari (Assemblee Organizzative, Assemblee Nazionali, Consigli Generali Nazionali ed Esecutivi Nazionali), tutti rinvenibili e consultabili nel nostro sito istituzionale al quale, pertanto, facciamo rinvio, segnalando il dossier "**Noi e la Buona Scuola**" e in particolare:

### I decreti delegati di attuazione: dal Rapporto "Buona Scuola" alla L. 107/2015 Testi, commenti, schede, note operative. Contributi alla discussione

Questo materiale, unitamente alle Dichiarazioni e ai Comunicati Stampa rilasciati dai due Segretari Generali Nazionali che si sono avvicendati alla guida della Cisl Scuola nel corrente quadriennio congressuale (Francesco Scrima e Maddalena Gissi) documenta e testimonia con quanta attenzione sia stata costruita la linea politico-sindacale della nostra Organizzazione e con quanta determinazione sia stata sostenuta e difesa – sempre in stretta sinergia con la nostra Confederazione – sia attraverso responsabili momenti di interlocuzione e confronto con le nostre controparti politiche e amministrative, sia con la messa in campo di coerenti iniziative rivendicative e di contrasto.

Ciò premesso, vogliamo qui di seguito richiamarne alcuni profili di impostazione strutturale e una selezionata (e pertanto inevitabilmente parziale e incompleta) serie di interventi amministrativi ritenuti particolarmente significativi e incidenti sul piano organizzativo, gestionale e didattico.

Com'è noto, la **Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"**, entrata in vigore il 16 luglio 2015, nell'articolazione delle disposizioni contenute nei 212 commi dell'art. 1 ("maxiemendamento" approvato in Senato con voto di fiducia e confermato dalla Camera – senza modificazioni – in terza e definitiva lettura) ha previsto:

- **norme immediatamente precettive**, delle quali viene comunque disposta una diversificata decorrenza: a.s. 2015/2016 o a.s. 2016/2017
- **norme "programmatiche"** destinate ad attuarsi e implementarsi subordinatamente all'adozione da parte del Miur (e in determinati casi anche previa concertazione con MEF e FP) di atti di decretazione secondaria di fonte amministrativa: DM, D.I., d.P.R. di natura regolamentare e non, Direttive, ecc.
- **norme di delega**, demandate a Decreti Legislativi da adottare entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle Legge (e quindi entro il 16 gennaio 2017) sulle materie elencate dal comma 181 (9, residue rispetto alle 13 inizialmente previste del DDL C.2994), delle quali la Legge stessa ha puntualmente definito principi e criteri direttivi.

Deriva da ciò che la compiuta attuazione della Riforma si potrà avere solo al termine del perfezionamento, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e l'entrata in vigore delle deleghe suddette.

Dei provvedimenti riferibili alle norme di **natura programmatica** risultano al momento emanati:

- 1) **Il Decreto Miur** per la definizione delle modalità di svolgimento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, destinatari della sanatoria prevista a favore di candidati con un "contenzioso pendente" (comma 87) adottato con **DM n. 499 del 20 luglio 2015**, cui hanno fatto seguito ulteriori Decreti del Miur fino all'immissione in ruolo degli aspiranti che hanno superato l'apposito corso intensivo di formazione e relativa prova scritta finale.
- 2) **Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)**, di concerto con Miur e MEF, per definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della "**Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado**", tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale nonché per le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima (commi 121 e 122), adottato con il **DPCM del 23/9/2015, trasmesso con Nota Miur prot. n. 15219 del 15/10/2015** (prime disposizioni a regime e transitorie), pubblicato sulla G.U. Serie Generale del 19/10/2015. A questi hanno fatto successivamente seguito dettagliate disposizioni circa le modalità tecniche di rendicontazione e documentazione di spesa, nonché sull'apertura delle relative funzioni di gestione.
- 3) **Il Decreto Miur** per l'individuazione degli obiettivi, delle modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, delle attività formative e dei criteri di valutazione dei docenti in periodo di formazione e prova (c. 118), adottato con **DM prot. n. 850 del 27 ottobre 2015**, trasmesso con **CM prot. n. 36167 del 5.11.2015** che riassume ed esplicita i primi orientamenti operativi ed alla quale sono allegati un **Quadro di sintesi del percorso formativo** per i docente neoassunti ed una **Proposta di pianificazione delle attività** per i docenti neoassunti. (N.B. vedi chiarimenti forniti con DM 290/2016, citato al successivo punto 7).
- 4) A proposito di **Alternanza Scuola-Lavoro** (commi da 33 a 41), materia già disciplinata dalla Legge 128/2013 di conversione del D.L. 104/2013 ("Carrozza"), mentre siamo in attesa dei vari adempimenti attuativi (**Regolamento** concernente i diritti e i doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, comma 37; **istituzione** presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del **Registro Nazionale** dell'alternanza scuola-lavoro, comma 41; **individuazione** da parte del dirigente scolastico delle **imprese e degli enti pubblici e privati** disponibili all'attivazione dei percorsi in alternanza e la **stipula delle convenzioni** per favorire l'orientamento scolastico degli studenti, ecc., comma 39), segnaliamo che nel sito istituzionale del Miur dal giorno 8 ottobre u.s. è disponibile la **GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA** relativa all'alternanza scuola-lavoro. In precedenza la Di-

reazione Generale per gli Ordinamenti Scolastici aveva emanato il **Decreto 15 settembre 2015, prot. n. 936**, "Avviso pubblico Alternanza scuola-lavoro" rendendo noti:

- Finalità (art. 1)
- Specifiche e requisiti dei progetti di alternanza scuola-lavoro (art. 2)
- Risorse finanziarie.

Ci permettiamo in proposito di consigliare una lettura attenta (oltre che – naturalmente – dei 3 articoli che compongono il Decreto) dell'ampio preambolo del provvedimento, consistente in una puntuale, esaustiva ed utile ricognizione delle fonti legislative e ordinamentali (ivi comprese Decisioni e Raccomandazioni dell'Unione Europea) che disciplinano la materia.

- 5) Relativamente alla modifica del DM 21/2007, disponiamo di una comunicazione del Miur che ci ha annunciato l'avvenuta predisposizione e l'invio agli organi di controllo del **DM** concernente **la ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche**, previsto dal comma 11. Ciò varrà, naturalmente, per l'a.s. 2016/2017, giacché per il decorso anno scolastico *l'Avviso per l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci (Programma annuale 2015, periodo settembre-dicembre 2015) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma annuale 2016, periodo gennaio agosto 2016* è stato già emanato dal Miur con **Nota 13439 dell'11 settembre 2015**. Cosicché, unitamente all'avvenuta determinazione dei parametri unitari per il calcolo del MOF, le scuole dispongono del quadro sufficientemente chiaro delle risorse sulle quali poter contare per la programmazione 2015/2016.
- 6) **Adozione da parte del Miur** (senza specificazione della natura del relativo atto) del **Piano Nazionale per la scuola digitale**, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga (c. 56), avvenuta attraverso il DM n. 851 del 27/10/2015, con le precisazioni fornita dalla apposita CM di trasmissione a firma dal Capo Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse. L'Amministrazione ha inoltre pubblicato una serie di FAQ sulla figura dell'Animatore Digitale.
- 7) **Decreto Ministeriale 2/5/2016, n. 290**, avente per oggetto "Formazione e prova dei docenti neoassunti nelle fasi B e C del piano straordinario ex lege 107/2015.

Per quanto riguarda le **norme da ritenersi immediatamente precettive** e quindi applicate fin dal decorso anno scolastico (essendone stata espressamente sancita la vigenza), l'Amministrazione ha ritenuto opportuno e necessario impartire i seguenti "**chiarimenti**":

- Nota **prot. 1875 del 3/9/2015** avente per oggetto: "*Esoneri e semi esoneri dal servizio dei collaboratori del dirigente scolastico*"
- Nota prot. **30549 del 21/9/2015** avente per oggetto: "*Acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento propedeutico all'attuazione della fase C del piano assunzionale*"
- Nota prot. **2116 del 30/9/2015** avente per oggetto: "*Anno scolastico 2015/2016 – Chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed A.T.A. di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014*". A proposito di **supplenze** va tenuto conto della Nota prot. **25141 del 10/8/2015** avente per oggetto: "*Anno scolastico 2015/2016 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.*", nonché la successiva integrazione ad opera della Nota prot. **27715 del 28/8/2015**, relativa al personale A.T.A.
- Nota prot. **2157 del 5/10/2015** avente per oggetto: "*Piano triennale dell'offerta formativa*", con la quale si sposta al 15 gennaio 2016 il termine per la predisposizione del Piano triennale dell'offerta formativa, che la Legge 107 fissava "*...entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento...*" (comma 12)
- Nota prot. n. **2401 del 2/11/2015** avente per oggetto: "*Componente esterno Comitato di valutazione*"
- Nota prot. **2805 dell'11/12/2015** avente per oggetto: "*Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa*"
- Nota prot. **41136 del 23/12/2015** avente per oggetto: "*Indicazioni propedeutiche alla determinazione dell'organico di potenziamento per l'anno scolastico 2016/2017*"
- Nota prot. n. **35 del 7/1/2016** avente per oggetto: "*Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale*"; da osservare che la Nota viene emanata pur in assenza del Decreto Miur, di **adozione ogni tre anni**, del Piano Nazionale nel quale sono indicate le priorità nazionali per la formazione in servizio dei docenti di ruolo, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria (comma 124). Di recente il Miur ha trasmesso la CM n. 2915 del 15/9/2016 e, con **Nota n. 3373 dell'1/12/2016**, il **DM n. 797 del 19/10/2016** con cui ha adottato il Piano per la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
- Nota prot. n. **726 del 26/1/2016**, avente per oggetto: "*Attuazione dell'art. 1, c. 66 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* (N.B. Riguarda l'individuazione degli **Ambiti territoriali**, di cui si

forniscono criteri e parametri). La materia è stata più recentemente ripresa con la **Nota prot. n. 2151 del 7 giugno 2016** con la quale si forniscono specifiche indicazioni per la formazione delle **reti** tra istituzioni scolastiche previste dall'art. 1, commi 70, 71 e 72 della Legge 107/2015, con allegati due Modelli di Accordi riferiti, rispettivamente, alle **Reti di Ambito** e alle **Reti di Scopo**; con successiva Nota prot. **2177 del 15/6/2016** è stato precisato che il termine del 30 giugno "...pare configurarsi come termine **ordinatorio e non perentorio...omissis**"

- Nota prot. n. **1804 del 19/4/2016** avente per oggetto: "Bonus personale docente, art. 1, comma 126 e segg., Legge 13 luglio 2015, n. 107"

Nel mese di giugno 2016 il Miur ha fornito alle OO.SS. le "Bozze" della **Direttiva** e delle **Linee Guida** concernenti la **valutazione dei dirigenti scolastici** da emanare attraverso apposito DM, in attuazione dell'art. 1, comma 93, della Legge 107/2015. A seguito di informative alle OO.SS., la suddetta **Direttiva** è stata emanata con **D.M. n. 36 del 18 agosto 2016**, cui ha fatto seguito il **Decreto prot. n. 271 del 28 settembre 2016** con il quale sono state adottate le **Linee Guida** che rendono operativa la Direttiva 36. Recentissimamente, con Nota 4555 del 27 aprile 2017 sono state annunciate modifiche alla Direttiva 36/2016, in base alle quali "... il procedimento di valutazione dei Dirigenti scolastici non avrà effetto sulla determinazione della retribuzione di risultato per quest'anni scolastico... *omissis*" nonché l'apertura sul Portale del Sistema nazionale di valutazione delle funzioni per procedere alla compilazione del Portfolio del Dirigente scolastico.

Successivamente sono state dettate disposizioni relative alle modalità di erogazione, di utilizzo e rendicontazione della "Carta del Docente", con Nota Miur **prot. n. 3563 del 29/11/2016**.

*N.B. Sono state omesse tutte le disposizioni e le comunicazioni amministrative concernenti le varie fasi attuative del **piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale docente** e le conseguenti operazioni di **mobilità** (oggetto di contrattazione integrativa nazionale) anche in riferimento alla "titolarità di ambito" e alla procedura di conferimento dell'incarico da parte dei DS (la cosiddetta – anche se impropriamente – "chiamata diretta") che esigono una trattazione a parte.*

In materia di mobilità del personale docente ed ATA facciamo rinvio ai contenuti del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, stipulato l'8 aprile 2016 e alla conseguente O.M n. 241 dell'8 aprile 2016 e del CCNI sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018, stipulato l'11 aprile 2017 e alla conseguente OM n. 221 del 12 aprile 2017.

Al passaggio dei docenti dall'ambito territoriale a scuola, dedicheremo un paragrafo a parte riferito ai nuovi compiti e attribuzioni dei dirigenti scolastici previsti dalla Legge 107/2013, avendo a riferimento – su questo specifico aspetto – l'Intesa del 29 dicembre 2016 tra il Miur e le OO.SS. della scuola e la successiva Nota Miur prot. n. 16977 del 19/4/2017.

La data di entrata in vigore della Legge, da assumere come *dies a quo* per il computo delle varie decorrenze è: **"il giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U." (c. 212)**.

### Le deleghe al Governo

Queste le 9 deleghe al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, **rimaste all'esito dell'approvazione definitiva della Legge 13 luglio 2015, n. 107**, dopo gli interventi emendativi (soppressivi e/o aggiuntivi), effettuati nei vari passaggi dell'iter parlamentare, a partire dal dibattito alla Camera, prima in 7<sup>a</sup> Commissione e poi in Aula, concluso il 20 maggio 2015, successivamente assunti nel "maxiemendamento" approvato dal Senato il 26 giugno 2015 e confermato dalla Camera in 3<sup>a</sup> lettura, come art. 1, comma 181).

- 1) **Riordino delle disposizioni normative in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione**, attraverso la redazione di un **testo unico** delle disposizioni contenute nel D.L.vo 297/94 nonché nelle altre fonti normative, anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nonché per adeguarle all'intervenuta evoluzione del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea.

*N.B. non si tratta di una delega meramente "compilativa" delle norme esistenti, bensì di un'ampia potestà di delegificazione, attribuendo così, sulla base di un principio e criterio direttivo abbastanza generico, ad atti di decretazione secondaria il rango di fonte primaria. (lett. a)*

- 2) **Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria**, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, mediante una serie di integrazioni e modifiche rispetto al testo originario, quali l'attribuzione – all'esito di un sistema regolare di concorsi nazionali per l'assunzione – di un **contratto retribuito a tempo determinato di durata triennale di tirocinio** (che in qualche modo richiama le procedure di "apprendistato") e il conseguimento nel corso del primo anno di contratto di un **diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario**. (lett. b)



*N.B. La Legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione in legge del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, ha formalmente sostituito la parola "apprendistato" (originariamente contenuta nella Legge 107/2015) con "tirocinio".*

- 3) **Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità**, anche attraverso l'istituzione di **appositi percorsi di formazione universitaria** e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione. La delega prevede, tra l'altro, la ridefinizione del ruolo del docente di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; **l'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti** sugli aspetti pedagogico-didattico e organizzativi dell'integrazione didattica nonché **l'obbligo di formazione in servizio del personale ATA**, rispetto alle specifiche competenze, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali aventi riferimento al processo di integrazione scolastica. (lett. c)
- 4) **Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale.** (lett. d)
- 5) **Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole per l'infanzia**, al fine di garantire ai bambini alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Previsti, tra gli altri vincoli della delega (oltre, naturalmente, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia), la **generalizzazione della scuola dell'infanzia e la qualificazione universitaria e la formazione continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia.** (lett. e)

*N.B. La Legge 26 maggio 2016, n. 89, di conversione in legge del D.L. 29 marzo 2016, n. 42 ha formalmente sostituito le parole "livelli essenziali", ovunque ricorrano, con "fabbisogni standard".*

*La Sentenza della Corte Costituzionale n. 284/2016, depositata in data 21/12/2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, c. 181, lett. e), n. 1.3, unitamente al c. 153 dello stesso art. 1.*

- 6) **Garanzia dell'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale**, nel rispetto delle competenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi strumentali; previsto il **potenziamento della Carta dello Studente**, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale. (lett. f)
- 7) **Promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, musicali, teatrali, coreutica e cinematografici e sostegno alla creatività connessa alla sfera estetica** attraverso (solo per citare alcune direttive della delega): il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel *curriculum* delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche; il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extra scolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente; il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale; il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli altri Paesi Europei. (lett. g)

*N.B. La delega è da riconnettersi agli obiettivi formativi individuati come prioritari in relazione all'offerta formativa dalle lettere c) ed f) del comma 7 dell'art. 1.*

- 8) **Revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero**, al fine di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra MAE e Miur prevedendo: la definizione dei criteri e delle modalità di selezione, destinazione e permanenza in sede del personale docente e amministrativo con revisione del relativo trattamento economico; la previsione della disciplina delle sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali; la revisione della disciplina dell'insegnamento di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale. (lett. h)
- 9) **Adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato**, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze. Per gli studenti del primo ciclo la delega prevede di **mettere in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione** e delle modalità di svolgimento degli esami di Stato conclusivo del primo ciclo. Prevista anche la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai Regolamenti nn. 87, 88 e 89 del 2010. (lett. i)

Le **procedure di esercizio** della delega da parte del Governo sono definite dai commi 180 e 181 dell'art. 1 della L. 107/2015 che fissano in 18 mesi dall'entrata in vigore della legge (cioè entro gennaio 2017) il termine per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Gli Schemi dei suddetti Decreti debbono essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari per il prescritto parere, che deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.

Qualora il termine dei 60 giorni per l'espressione del parere scadesse nei 30 giorni precedenti la scadenza dei termini per l'esercizio della delega o successivamente (cioè il 16 dicembre 2016), quest'ultimo è prorogato di ulteriori 90 giorni.

Si tratta di una cautela del Legislatore che sottolinea la volontà e l'interesse del Parlamento a pronunciarsi sui contenuti dei Decreti Legislativi che, in aggiunta ai principi e criteri direttivi fissati nelle 9 Deleghe sopra richiamate, debbono tener conto di quelli contenuti nell'art. 20 della Legge 59/1997 ("Bassanini").

Pertanto, per entrare effettivamente "dentro" la Riforma, è indispensabile tener conto delle modalità e dei tempi di gestione delle Deleghe attribuite al Governo dai **commi 180 e 181**, nonché (**prendendo atto dell'avvenuta decadenza per perenzione dei termini di quella relativa al Testo Unico, lett. a**) dei contenuti dei relativi Decreti Legislativi, con i necessari raccordi con quelle disposte dalla Legge "Madia" (L. 124/2015), con particolare riferimento all'art. 17 (Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), lettere: h), i), p), r), s), t).

Ma a ben guardare, anche l'art. 16 della Legge "Madia" deve essere preso in considerazione in quanto contiene una specifica delega al Governo finalizzata alla semplificazione normativa in una serie di "settori", uno dei quali (lett. a) riguarda proprio il *"lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa"*.

È evidente il riferimento al D.L.vo 165/2001, oggetto – a sua volta – delle integrazioni e modifiche che verranno apportate dalle deleghe previste dall'art. 17 sopra richiamato.

Rispetto alla gestione delle restanti 8 deleghe, ricordiamo che nella seduta del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017 sono stati approvati i corrispondenti Schemi degli 8 Decreti Legislativi di attuazione, delle Deleghe contenute nella Legge 107/2015, sottoposti ai prescritti pareri delle Commissioni Parlamentari e della Conferenza Unificata Stato/Regioni.

A tal proposito riportiamo una Scheda tecnica curata dall'IRSEF/IRFED Nazionale subito dopo la preliminare approvazione degli Schemi suddetti.

### **"Salvate in extremis le deleghe previste dalla legge 107/2015!"**

L'art. 1 c. 180 della legge prevedeva infatti la delega al governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la semplificazione delle disposizioni circa l'istruzione. I decreti avrebbero dovuto essere adottati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La legge era entrata in vigore il 16 luglio 2015, la scadenza perciò era entro il 16 gennaio 2017.

Molti avevano immaginato un intervento di dilazione nel decreto *mille proroghe* ma il rinvio della scadenza dei termini della delega entrava in contrasto con l'ultimo comma dell'art. 72 della Costituzione secondo il quale "la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

La salvezza è venuta però dalla lettura attenta dell'art. 1 c. 182 della legge. Il Parlamento infatti, probabilmente allo scopo di sventare ipotesi di possibile aggiramento del parere delle Commissioni parlamentari, aveva inserito una clausola di salvaguardia. Era stato previsto che nel caso in cui l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari scadesse nei trenta giorni che precedono il termine di adozione dei decreti, o successivamente, l'esercizio della delega sarebbe stato prorogato di 90 giorni.

### **La procedura**

- Deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché con gli altri Ministri competenti (adottato in data 14 gennaio 2017)
- Parere della Conferenza Unificata
- Invio alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti che hanno 60 giorni per esprimersi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere adottati
- Deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

Ed è proprio ciò che è accaduto. Il 14 gennaio le deleghe sono state presentate al Consiglio dei Ministri. Le Commissioni parlamentari, competenti per materia e per i profili finanziari, hanno ora 60 giorni per esprimersi

e perciò questo termine cade successivamente alla scadenza prevista per l'adozione dei decreti. Pertanto, come previsto dal c. 182, il termine di scadenza per l'esercizio della delega è stato prorogato al 16 aprile.

### Le deleghe

Le deleghe riguardano:

- il riordino del sistema di formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria;
- l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;
- la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale;
- il diritto allo studio;
- la diffusione della cultura umanistica (con particolare attenzione alla formazione artistica e musicale);
- la revisione della normativa relativa alle istituzioni scolastiche italiane all'estero;
- l'adeguamento della normativa circa la valutazione e la certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo dell'istruzione e dello svolgimento degli esami di stato nella scuola secondaria di secondo grado;
- l'istituzione di un sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Su quest'ultima delega, ancor prima che fosse formulata, è intervenuta la Corte costituzionale. Infatti con la sentenza n. 284/2016 riguardante i giudizi promossi dalla Regione Veneto e dalla Regione Puglia avverso l'illegittimità costituzionale della legge 107/2015, la Corte si è espressa sul c. 181 lettera e) n. 1. La Corte ha accolto la tesi promossa dalla Regione Puglia secondo la quale la determinazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia va ricondotta alla competenza del legislatore regionale, ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione.

L'intervento della Corte svuota perciò di alcuni contenuti essenziali la delega sul sistema integrato 0-6 anni prevista dalla legge 107/2015, poiché demanda esclusivamente alle Regioni la definizione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia. Al Consiglio dei Ministri, non è stata presentata invece una nona delega relativa alla redazione di un testo unico delle disposizioni circa il sistema nazionale di istruzione e formazione, che invece sarebbe stata davvero molto importante per evitare i perniciosi effetti della stratificazione normativa che continua ad affliggere il nostro settore."

***N.B. Sulla materia delle Deleghe ex Legge 107/2015, la segreteria nazionale, in aggiunta al copioso materiale già reso disponibile sul nostro sito istituzionale, sta curando la redazione di un nuovo dossier nel quale verranno riportati i testi degli 8 decreti legislativi emanati in via definitiva dal Governo e pubblicati sulla G.U., con a fianco di ciascuno commenti e osservazioni critiche nonché i prevedibili tempi degli ulteriori provvedimenti di concreta attuazione che l'Amministrazione dovrà necessariamente predisporre.***

### Un doveroso approfondimento

Come è ampiamente noto, questa legge contiene specifiche disposizioni che hanno sensibilmente implementato il regime delle attribuzioni, dei compiti e delle responsabilità dei dirigenti scolastici, rendendo maggiormente arduo rispetto al passato, anche recente, il discrimine, sul piano gestionale, tra atti datoriali unilaterali e atti pattizi, dovuti alla dichiarata prevalenza dei vincoli della legge sulla contrattazione, ancorché afferente a materie di natura retributiva. Ad una veloce e probabilmente incompleta ricognizione, si tratterebbe di quelle riportate qui di seguito:

- a) il DS e la "piena" attuazione dell'autonomia: commi 1, 2, 3 e 5
- b) il DS e la procedura di definizione del PTOF: comma 14, punto 4
- c) il DS e percorsi e iniziative dirette all'orientamento: commi 29, 30, 31 e 34
- d) il DS e l'alternanza scuola lavoro: commi da 33 a 44
- e) il DS e l'assegnazione d'incarico ai docenti dell'ambito territoriale: commi da 78 a 86
- f) il DS e la valorizzazione del merito del personale docente(bonus): commi 127, 128 e 129
- g) il DS e la valutazione del periodo di formazione e di prova dei docenti neoimmessi in ruolo: c. 117
- h) il DS e la sua valutazione: commi 93 e 94.

Tra queste, hanno evidenziato particolari problematiche sul piano attuativo e gestionale quelle riferite all'assegnazione dell'incarico ai docenti dell'ambito territoriale: commi da 78 a 86 e la valorizzazione del merito del personale docente(*bonus*): commi 127, 128 e 129, che esigono un doveroso approfondimento.

### Il DS e l'assegnazione d'incarico ai docenti appartenenti all'ambito territoriale

La farraginoso e contestatissima "chiamata diretta" (espressione in verità appartenuta più al linguaggio mediatico che all'effettivo lessico giuridico; questa espressione, infatti, non appare mai nel testo della legge), dopo gli interventi emendativi della Camera, che ha sostituito, ad esempio, il termine "sceglie" con "individua" (art. 1, c.

18), ha trovato un nuovo iter procedurale – che si è precipitosamente (per non dire convulsamente) attivato a decorrere dall'a.s. 2016/2017 – nei commi da 79 a 83 dell'art. 1 della L. 107/2015, così riassumibile.

- a) Il DS formula una **proposta d'incarico**, in coerenza con il PTOF, indirizzata esclusivamente ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento (precedentemente denominato "Albo"), **anche** tenendo conto delle **candidature** presentate dai docenti medesimi; ciò ha fatto presupporre la necessità di un "Avviso" che rendesse note le specificità professionali richieste a coloro che si candidano, condizione perché la procedura, il cui obiettivo teorico è quello dell'incrocio fattivo tra "domanda" (della scuola) e "offerta" (del docente) – o viceversa? – potesse concretamente valorizzare **"il curriculum, le esperienze e le competenze professionali"**. A parte la **fattibilità** di questa operazione, era fin da subito legittimo il dubbio della sua effettiva fungibilità didattica, dal momento che – per espressa volontà del Legislatore – "... deve essere garantita la prioritaria copertura sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili... *omissis*".
- b) L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile solo se permangono le condizioni di coerenza del profilo professionale del docente con il PTOF della scuola, anch'esso soggetto alla periodica revisione; si perfeziona (ma scompare l'obbligo – divenuto soltanto possibile – di svolgimento di un apposito colloquio che era stato introdotto da un emendamento della Camera) con l'**accettazione** esplicita da parte del docente il quale, in caso di più proposte (delle quali si ignora l'eventuale priorità cronologica di ricezione), "opta" (e l'uso dell'indicativo non ne rende certa l'obbligatorietà) tra quelle ricevute. Infatti, in caso di inerzia dei DS nell'individuazione dei docenti ai quali proporre l'incarico ovvero qualora un docente **non abbia ricevuto o accettato** alcuna proposta (anche se plurime), l'USR provvederà **d'ufficio** ad assegnarlo alle scuole (scatterebbe così l'ipotesi dell'inerzia del DS). **La materia viene comunque sottratta alla sua naturale sede contrattuale! Nella nuova formulazione, rispetto al testo governativo, scompare la proposta di incarico a docenti in servizio in altre istituzioni scolastiche**, che appariva sicuramente destinata ad alimentare la competitività tra le scuole e a creare una sorta di "cannibalismo professionale", tendendo ciascuna scuola ad accaparrarsi i docenti migliori. La Camera aveva inoltre provveduto ad inserire un emendamento recepito nel maxi-emendamento del Senato, dal sapore vagamente moralistico, stabilendo l'incompatibilità del DS a proporre incarichi a parenti o affini entro il secondo grado (!), precisazione sicuramente incongrua in una norma di rango primario.
- c) Il dibattito parlamentare, nel ricorrente rischio di un'eccessiva discrezionalità del DS, ha via via posto alcune condizioni di salvaguardia, **quali la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica dei criteri adottati nel conferimento degli incarichi e i curricula dei docenti, al fine di assicurarne la trasparenza e la pubblicità**. I dirigenti scolastici, le cui prerogative sono state assimilate, in materia di "organizzazione degli uffici" e di "gestione dei lavori" alle capacità e ai poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, D.L.vo 165/2001), non possono rischiosamente trascurare, in quanto organi esponenziali della pubblica amministrazione, che le loro "determinazioni" (come nel caso del conferimento dell'incarico triennale ai docenti transitati negli ambiti territoriali, peraltro annoverato dall'ANAC tra quelli "ad alto rischio corruttivo") si configurano come atti amministrativi di cui debbono essere garantiti tutti i requisiti formali e sostanziali, in assenza dei quali, oltre ad essere esposti alle censure di nullità o di annullabilità, sono comunque assoggettati ai vincoli della trasparenza, dell'oggettività, dell'imparzialità resi sempre più stringenti e perentori dalle norme anticorruptive dettate dalla Legge 190/2013 e dalle più recenti deleghe della Legge 124/2015 ("Madia").

Cosicché viene da chiedersi: valeva proprio la pena mettere in piedi una procedura così macchinosa che, pur essendo stata "saggiamente" rinviata all'a.s. 2016/2017, ha comunque contribuito a renderne complicato l'ordinato e tempestivo avvio, e della quale è risultata assolutamente incerta l'utilità nella prospettiva di realizzazione della "Buona Scuola" anche a seguito delle risorse professionali assegnate alle singole scuole a copertura dell'organico di potenziamento, risultate generalmente diverse, e comunque nella maggior parte dei casi incongrue rispetto a quelle individuate nel PTOF? Tutte le incongruenze segnalate fin dalla nascita dell'innovazione così proposta, hanno trovato riscontro nella Nota del Capo Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 2609 del 22/7/2016 "Indicazioni operative per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche", richiamata anche per l'a.s. 2017/2018 dalla Nota prot. n. 16977 del 19/4/2017, che ha dovuto in qualche modo conformarsi all'Intesa del 29 dicembre 2016, che all'ultimo paragrafo prevedeva la valorizzazione "del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni" nelle procedure e modalità per l'attribuzione della sede ai docenti assegnati agli ambiti. Previsione correttamente recepita nell'ipotesi di CCNI sul passaggio da ambito territoriale a scuola, sottoscritta l'11 aprile 2017.

### Il DS e la valorizzazione del merito del personale docente

Ostinatamente, e al di fuori del percorso ordinamentale dell'avvio del Sistema Nazionale di Valutazione definito dal d.P.R. 80/2013, di cui abbiamo ampiamente riferito, il Governo ha voluto inserire nel DDL di riforma il principio di "valorizzazione" del "merito" del personale docente, istituendo a tal fine presso il Miur, a partire

dal 2016, un apposito fondo di 200 milioni, da ripartire a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione all'organico dei docenti e con alcuni criteri perequativi: complessità/aree a rischio educativo.

Nell'originario testo del Governo la quota del *bonus* (in media 20/22 mila euro, circa) era **assegnata** dal dirigente scolastico, **sentito** il Consiglio di Istituto. Nei passaggi alla Camera (VII Commissione e Aula) si era intervenuto nella procedura di assegnazione del *bonus* chiamando in causa il **Comitato di valutazione** dei docenti (previsto dall'art. 11 del T.U. 297/74, ma così inizialmente modificato: **presieduto** dal DS e **costituito** da **due docenti** e **due genitori** (nelle superiori da **un genitore** e **uno studente**), **individuati** dal Consiglio di Istituto. Il Comitato avrebbe dovuto individuare i concreti criteri (dei quali i DS avrebbero dovuto tener conto), sulla base di "indicatori" che venivano dettagliati nel testo del DDL in tre distinte aree o tipologie: qualità dell'insegnamento, risultati ottenuti dagli alunni e nell'innovazione didattica, responsabilità nel coordinamento organizzativo e didattico.

Dal dibattito alla Camera emergeva il proposito politico di **attenuare**, attraverso il riferimento esplicito ai criteri individuati dal Comitato, la natura discrezionale del dirigente nell'assegnazione del *bonus* in quanto **autoritativo salariale**; così come la presenza nel rinnovato Comitato della componente utenziale (genitori/studenti) attenuava il rischio di **autoreferenzialità** nella gestione della premialità. Da osservare che il *bonus*, anche nel testo emendato, manteneva esplicitamente la natura di **salario accessorio**, (ancorché destinato ai soli docenti), **materia che l'attuale sistema delle relazioni sindacali** – così platealmente ignorato – **affida alla disciplina contrattuale**.

Ma al Senato vengono introdotti nuovi cambiamenti:

- a) **composizione del Comitato**: confermata la Presidenza del DS; 3 docenti, dei quali 2 **scelti** dal Collegio docenti e 1 dal Consiglio d'Istituto: 2 genitori (nel secondo ciclo 1 genitore e 1 studente) **scelti** dal Consiglio d'Istituto; 1 componente esterno (ed è questa la novità da interpretare, presumibilmente, come contrappeso ai rischi dell'autoreferenzialità interna a ciascuna istituzione scolastica!) individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici
- b) **procedura**: il DS **assegna** annualmente il *bonus* sulla base dei **criteri** individuati dal Comitato e sulla base di **motivata valutazione**. Da questa sottolineatura introdotta dal Senato (che evidentemente non escludeva l'ipotesi di una possibile valutazione "immotivata"!), si evince la sostanziale autonomia decisionale del DS nell'apprezzamento dei criteri individuati dal Comitato, ai fini dell'adozione del provvedimento di assegnazione del *bonus* all'esito di una "motivata valutazione" che – a nostro avviso – non avrebbe potuto prescindere da un'equa ed equilibrata comparazione dei criteri individuati sulla base delle tre tipologie/aree di indicatori, senza sacrificarne alcuno, come ad esempio: il lavoro d'aula, inevitabilmente richiamato dalla prima parte della lettera a) che fa esplicito riferimento alla "qualità dell'insegnamento" da premiare attraverso la corresponsione di un beneficio di natura monetaria. Non pochi temevano la possibile insorgenza di situazioni conflittuali, sempre in agguato nella gestione delle partite salariali, specialmente di natura accessoria, che tuttavia i vari monitoraggi effettuati dell'Amministrazione hanno evidenziato come residuali. Tanto più allorché la valutazione fa in qualche modo riferimento all'attività didattica dei docenti, assoggettata ad una specifica tutela giuridica, di rango addirittura costituzionale, che ha – tra l'altro – motivato l'espunzione dai compiti del DS della responsabilità delle **scelte didattiche e formative** presente nell'originaria formulazione del DDL governativo. Le ragioni dell'intervenuta modifica sono probabilmente riconducibili alla dubbia costituzionalità (ex art. 33, comma 1 della Costituzione) e all'evidente incoerenza con il richiamato principio del rispetto delle competenze degli organi collegiali, in questo specifico caso del Collegio dei docenti.

Tornando ai già accennati **criteri**, vengono ribaditi, testualmente, le tre tipologie/aree di indicatori declinati dalla Camera per la loro individuazione:

- qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica nonché del successo scolastico e formativo
- risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione alle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
- responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale (evidente il riferimento di questo criterio allo staff e al tutor, destinatari designati all'ottenimento del beneficio).

In un sussulto di tardivo ripensamento sui possibili rischi della relatività dei suddetti criteri e di proliferazione nelle scuole di diversificate prassi valutative adottate per il riconoscimento del merito dei docenti, il comma 130 del maxi-emendamento ha previsto la costituzione da parte del Miur, "*previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali*" di un apposito Comitato per la predisposizione di LINEE GUIDA per la valutazione del merito del personale docente a livello nazionale.

Tali linee guida verranno predisposte sulla base delle relazioni sui criteri adottati dalle scuole che gli Uffici scolastici regionali invieranno al Miur al termine del triennio 2016/2018.

Qualcuno, con una buona dose di ottimistica benevolenza, attribuisce alle norme sul merito il carattere di una "sperimentazione" triennale, nel tentativo di risolvere, sulla base delle evidenze che emergeranno dalle relazioni degli USR, l'antinomia tra l'esigenza di riconoscere e valorizzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche e quella, comunque, di coerenza con gli indirizzi nazionali

A questo punto la domanda è: la **valorizzazione del merito**, introdotta dalla Legge di riforma, assorbe totalmente ed esaurisce l'obiettivo e riconosciuta necessità di avviare la **valutazione del personale docente** esclusa, come abbiamo evidenziato, dal d.P.R. 80/2013?

L'interrogativo rimane inquietante giacché l'introduzione del *bonus* ha bypassato una discussione seria e responsabile sulla valutazione della *performance* del personale docente che lo stesso "Brunetta" si era trovato costretto ad affrontare nel contesto del D.L.vo 150/2009, prevedendo una specifica deroga al regime generale della "Misurazione, valutazione e trasparenza della *performance*" (Titolo II) e "Merito e premi" (Titolo III). Infatti, tra le Norme finali (art. 74, comma 4) aveva rinviato ad un apposito DPCM la determinazione dei **limiti e delle modalità di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III al personale docente della scuola** e dell'AFAM, escludendo per tale personale la costituzione dell'Organismo indipendente di valutazione.

In proposito è opportuno ricordare che in questo DPCM, adottato il 26 gennaio 2011, tra i principi generali si assume che: la misurazione e la valutazione della *performance* del personale delle pubbliche amministrazioni sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle istituzioni, nonché alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito...che per il personale della scuola debbono avvenire *"...nel rispetto della libertà d'insegnamento e di ricerca riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e della libertà professionale prevista dall'art. 15 della Carta di Nizza, come recepita dal Trattato di Lisbona"*.

Nel successivo art. 5 si fa espresso ulteriore rinvio ad un apposito provvedimento del Miur con il quale individuare le fasi, i tempi, le modalità i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della *performance*, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'andamento della *performance* stessa.

Le suddette disposizioni sono state però oggetto di un processo che potremmo definire di progressiva "auto-consumazione", sostituite dall'evoluzione legislativa da cui è scaturito il d.P.R. 80/2013 che, come precedentemente osservato, non riguarda il personale docente per il quale **le modalità di assegnazione del *bonus* previste dalla L. 107/2015, costituiscono un surrogato improprio, frettoloso e discutibile**, per giunta decontestualizzato dal più generalizzato processo in atto della valutazione di sistema, **che rischia seriamente così di essere rimesso totalmente in discussione**.

### d) Interventi di natura retributiva

L'incredibile vicenda del Fondo Unico Nazionale (FUN) dei dirigenti scolastici, a seguito dei rilievi dell'Ufficio Centrale per il Bilancio (UCB/MEF), tra "decurtazioni" sistematiche a partire dall'a.s. 2011/2012 al "risarcimento" parziale e *una tantum* per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.

Una sintetica ricostruzione storica.

- a) Il Fondo Unico Nazionale (FUN) per la retribuzione di posizione (fissa variabile) e di risultato dei Dirigenti Scolastici, per effetto del "blocco Tremonti"(reso "permanente" dalle Leggi di Stabilità 2014 e 2015) e – soprattutto – per le interpretazioni imposte dal MEF, ha subito una fortissima decurtazione passando dai 145.879.833,18 euro dell'a.s. 2010/2011 ai 117.727.736,47 euro dell'a.s. 2014/2015, come "certificati" dal MEF
- b) Governo e Parlamento, per risarcire (quantomeno parzialmente) i dirigenti scolastici, *"in ragione delle competenze"* loro attribuite, hanno stanziato, a decorrere dall'a.s. 2015/2016 le seguenti risorse, lordo-Stato, previste dall'art. 1, comma 86, della Legge 107/2015 ("Buona Scuola"), e cioè:
  - 12 milioni **per** l'anno 2015 (settembre-dicembre)
  - 35 milioni **a decorrere** dall'anno 2016 (pertanto a regime)
  - 46 milioni per l'anno 2016
  - 14 milioni per l'anno 2017.

Queste due ultime poste finanziarie (46+14) per un totale nel biennio di 60 milioni (sempre lordo-Stato, non sono a regime, bensì da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

Queste ultime non sono da considerare risorse "aggiuntive" (come una certa propaganda mediatica ha teso demagogicamente ad evidenziare), ma di un modesto risarcimento del tutto parziale dello scippo operato a partire dal 2011 delle RIA dei dirigenti scolastici cessati dal servizio, per effetto della nota interpretazione dell'UCB/MEF. Contro tale interpretazione le OO.SS. rappresentative della V AREA – Dirigenti Scolastici – hanno proposto unitariamente il Ricorso Giurisdizionale al TAR del Lazio, notificato al Miur 12 gennaio 2015, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità e il conseguente annullamento degli atti di costituzione e ripartizione regionale dei FUN "decurtati" a partire dall'a.s. 2011/2012.

A causa del perdurante ritardo di convocazione della Camera di Consiglio, sono state rivolte ai Giudici del TAR Lazio rituali istanze di prelievo, al fine di sollecitarne la sentenza di merito.

Queste le decurtazioni del FUN per effetti del **blocco** delle retribuzioni operato dal Decreto "Tremonti" (98/2010, art. 9, comma 2 bis), reso permanente dalle Leggi di Stabilità 2014 e 2015:

- FUN 2010/2011: euro 145.879.833,18
- FUN 2011/2012: euro 142.679.264,34
- FUN 2012/2013: euro 125.317.604,30
- FUN 2013/2014: euro 118.532.541,64
- FUN 2014/2015: euro 117.727.736,47

Nel 2015/2016, grazie all'utilizzazione delle risorse della "Buona Scuola", il FUN è risalito a euro 163.537.776,65 mentre, come da noi temuto e previsto, stanti i perduranti vincoli derivanti dal DL 78/2010 ("Tremonti") e dall'art. 1, comma 236 della Legge 208/2015 (Legge di Bilancio 2016), per l'a.s. 2016/2017 l'ammontare complessivo del suddetto Fondo è pari a euro 150.749.560,10 (lordo dipendente), significativamente inferiore, nonostante l'intero utilizzo delle risorse dei 14 milioni di euro (lordo Stato) della Legge 107/2015, agli euro 163.573.776,65 (lordo dipendenti) stabiliti per l'a.s. 2015/2016.

In assenza di eventuali provvedimenti finanziari al momento non prevedibili, il FUN 2017/2018 è molto probabilmente destinato a ulteriore decremento.

## La scuola e il suo personale nelle ultime Leggi finanziarie/stabilità/bilancio

Concludiamo la presente "ricognizione normativa", con le seguenti Schede illustrative relative rispettivamente alle Leggi di stabilità 2015 e 2016 e alla Legge di bilancio 2017 nessuna delle quali, come di consueto, ha risparmiato la scuola e il suo personale.

### LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

#### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) *GU Serie Generale n. 300 del 29 dicembre 2014 – Suppl. Ordinario n. 99*

TESTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2015	APPROFONDIMENTO
<p><b>Art. 1, commi 2-3</b> Gestioni previdenziali</p> <p>2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.</p> <p>3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2015 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:</p> <p>a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;</p> <p>b) alla gestione speciale minatori;</p> <p>c) alla Gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.</p>	<p><b>GESTIONI PREVIDENZIALI</b></p> <p>Adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali.</p>

<p><b>Art. 1, commi 4-5</b> Fondo per la realizzazione del Piano "La Buona Scuola"</p> <p>4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.</p> <p>5. Il Fondo di cui al comma 4 è finalizzato all'attuazione degli interventi di cui al medesimo comma 4, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione dei docenti e dei dirigenti.</p>	<p><b>PIANO "LA BUONA SCUOLA"</b></p> <p>Si prevede lo stanziamento di 1 miliardo per il 2015 e 3 miliardi per il 2016 per procedere al Piano di assunzione dei docenti inseriti nelle GAE nonché dei vincitori e degli idonei al concorso del 2012, D.D.G. n. 82.</p> <p>Il piano delle assunzioni è finalizzato a rafforzare l'offerta formativa, la continuità didattica, la valorizzazione dei docenti, l'autonomia scolastica e per realizzare l'organico funzionale dotando le scuole, ovvero le reti di scuole, del numero di docenti necessari sia allo svolgimento dell'attività didattica sia al potenziamento dell'offerta formativa a sostegno di attività aggiuntive e di progetti complementari.</p> <p>Il piano di assunzioni, previsto tra le finalità prioritarie del Fondo, non è più limitato a I solo personale docente.</p> <p>Il piano da realizzare compatibilmente con le risorse disponibili riferite anche alle ricostruzioni di carriera, consentirà la riduzione del numero di supplenze annuali a garanzia della continuità didattica e della stabilità di un contingente stabile a disposizione delle scuole (organico funzionale).</p> <p>Le risorse stanziare saranno utilizzate, altresì, per varie attività di potenziamento del settore scolastico, con riferimento all'alternanza scuola-lavoro e alla diffusione della connettività wireless nelle scuole.</p>
<p><b>Art. 1, comma 113</b></p> <p>113. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1 gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-<i>quater</i> dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».</p>	<p><b>ELIMINAZIONE DELLE PENALIZZAZIONI IN CASO DI ACCESSO ALLA PENSIONE ANTICIPATA</b></p> <p>La norma riguarda la disapplicazione delle penalizzazioni sulla pensione anticipata.</p> <p>A decorrere dal 1 gennaio 2015, ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 non si applicano le penalizzazioni previste per l'accesso alla pensione anticipata.</p> <p>L'elemento di novità rispetto alla normativa vigente (art. 6, c. 2-<i>quater</i>, del DL 216/2011) consiste nel fatto che la disposizione fa riferimento all'anzianità contributiva senza ulteriori specificazioni, mentre la normativa vigente richiede che il perfezionamento del requisito di anzianità contributiva derivi da "prestazione effettiva di lavoro" (elencando, tuttavia, una serie di fattispecie di astensione dal lavoro da considerare ad essa equiparate: maternità, congedi parentali, congedi per assistere minori con disabilità, infortunio e malattia, CIG, obblighi di leva).</p>
<p><b>Art. 1, comma 169</b> (Scuole non Statali)</p> <p>169. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la</p>	<p><b>SCUOLE NON STATALI</b></p> <p>La disposizione prevede il rifinanziamento degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali</p>



<p>spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>autorizzando la spesa di 200 Milioni a decorrere dall'anno 2015 È modificato il riferimento normativo alla base del finanziamento ed introduce l'autorizzazione per il MEF di apportare le occorrenti variazioni di bilancio.</p>
<p><b>Art. 1, commi 254/255</b> (Pubblico impiego)</p> <p>254. All'articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole "negli anni 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2013, 2014 e 2015".</p> <p>255. All'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole "per gli anni 2015-2017" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2015-2018".</p>	<p><b>CONTRATTI PUBBLICO IMPIEGO</b> Proroga del blocco dei contratti</p> <p>La norma prevede la proroga anche per l'anno 2015 del blocco economico della contrattazione già previsto fino al 31/12/2014 dall'art. 9, c.17, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e dal DPR 122 del 3/9/2013, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018.</p> <p><b>INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE</b> Congelamento dell'indennità di vacanza contrattuale in godimento alla data del 31 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2018.</p>
<p><b>Art. 2, comma 320</b> Riduzioni stanziamenti per il personale scolastico all'estero</p> <p>320. L'autorizzazione di spesa relativa agli assegni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 e successive modificazioni è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p>	<p><b>RIFORMA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b></p> <p>Le riduzioni previste dal comma 320, avranno effetti anche sul regime delle indennità spettanti al personale della scuola destinato a prestare servizio presso le istituzioni scolastiche all'estero.</p> <p>In relazione al ridimensionamento, già a partire dall'anno scolastico 2015/2016 per effetto della disposizione di cui all'art. 9 del dl 102/2013, del contingente del personale di ruolo del Miur in servizio all'estero, fissato dalla legge n. 135/2012 nel limite massimo di n. 624 unità, l'autorizzazione si spesa relativa agli assegni previsti dal DPR n. 215/67 e successive modificazioni, è ridotta di 3,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.</p>
<p><b>Art. 1, commi 325/329</b></p> <p>(Riduzioni del contributo a favore della Scuola per l'Europa di Parma)</p> <p>325. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 2009, n. 115, è ridotta di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2015 per la quota afferente alle spese di funzionamento.</p> <p>(Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)</p> <p>326. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della legge 18.12.1997, n. 440, è ridotta di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2015.</p> <p>(Acquisizione all'erario di risorse non utilizzate dalle scuole)</p>	<p><b>SCUOLA DI PARMA</b> Riduzione dei finanziamenti</p> <p><b>FINANZIAMENTI PER L'AUTONOMIA</b> Finanziamenti Autonomia Progetti legge 440: taglio di 30 milioni a decorrere dal 2015.</p> <p><b>RESIDUI PROGETTI NAZIONALI NON UTILIZZATI</b> Acquisizione all'erario delle somme non utilizzate re-</p>

<p>327. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2015, una quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle somme versate all'entrata dello Stato rimane acquisita all'erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 10 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato».</p> <p>(Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica)</p> <p>328. A decorrere dal 1° settembre 2015, l'articolo 307 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: «Art. 307. – (Organizzazione e coordinamento periferico). – 1. L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica sono di competenza degli uffici scolastici regionali e del dirigente ad essi preposto, che può avvalersi della collaborazione di un dirigente scolastico o di un docente di ruolo di educazione fisica, il quale può essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento».</p> <p>(Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie)</p> <p>329. A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato.</p>	<p>lative ai finanziamenti dei progetti nazionali dalle istituzioni scolastiche non impegnati. La legge 134/2009 prevedeva che dette somme fossero versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Oggi la norma prevede che la quota pari a 10 milioni delle somme versate resti acquisita all'Erario.</p> <p><b>COORDINATORE EDUCAZIONE FISICA</b> Dal 1 settembre 2015 il Coordinatore di educazione fisica per i progetti di Avviamento alla Pratica sportiva regionali e nazionali si riduce ad una unità per regione. La norma comporta la diminuzione di esoneri dall'insegnamento. Oggi i Coordinatori sono 108 di cui 90 presso gli Uffici scolastici territoriali e 18 presso gli Uffici scolastici regionali. Conseguentemente il risparmio sarà a fronte di 90 supplenti annuali di scuola secondaria superiore, a regime, è pari a 3 milioni.</p> <p><b>ESONERI E SEMI ESONERI DOCENTE VICARIO</b> Dal 1 settembre 2015 vengono abrogate le norme che prevedono gli esoneri e i semiesoneri per i docenti con funzioni vicarie. Nell'anno 2014/2015 l'esonero totale interessa: 3 circoli didattici 1119 Istituti comprensivi 469 scuole secondarie II grado Il semiesonero interessa: 2056 Istituti comprensivi 1049 scuole secondarie di II grado Il risparmio, a regime, è pari a 103 milioni.</p>
--	--

<p><b>Art. 1, commi 330/331</b> (Comandi del personale scolastico)</p> <p>330. Il secondo e il terzo periodo dell'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.</p> <p>331. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015 il comma 59 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «59. Salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla parte</p>	<p><b>PERSONALE COMANDATO DELLA SCUOLA</b></p> <p>L'abrogazione dei comandi del personale della scuola presso le Amministrazioni centrali e periferiche dello stato nonché del personale in comando, distacco e utilizzazione presso Regioni, enti locali, Università, altri enti pubblici ed enti e associazioni private avverranno dall'a.s. 2016-2017. Si tratta di 2.500 unità di personale docente e di cui 110 ATA. Il risparmio complessivo è pari a 41 Milioni a regime per ciascun anno scolastico. Sono fatti salvi: i comandi disposti per l'autonomia i collocamenti fuori ruolo disposti per i coordinatori dei servizi di educazione fisica e per i supervisori le prerogative sindacali</p>
--	--

<p>V del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola non può essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata, presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ovvero enti, associazioni e fondazioni».</p>	
<p><b>Art. 1, commi 332/333</b> (Supplenze brevi di personale docente e ATA)</p> <p>332. A decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Alla sostituzione si può provvedere mediante l'attribuzione al personale in servizio delle ore eccedenti di cui ai periodi successivi. Le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti possono essere attribuite dal dirigente scolastico anche al personale collaboratore scolastico. Conseguentemente le istituzioni scolastiche destinano il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa prioritariamente alle ore eccedenti.</p> <p>333. Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.</p>	<p><b>TAGLIO SUPPLENZE BREVI ATA</b></p> <p>A decorrere dal 1 settembre 2015 non si conferiscono Supplenze brevi al personale ATA nelle scuole per assenze di: Assistenti amministrativo in organico con almeno 3 posti dello stesso profilo; Assistenti tecnici; Collaboratori scolastici per i primi sette giorni di assenza.</p> <p><b>ORE ECCEDENTI E MOF</b></p> <p>A decorrere dal 1 settembre 2015 le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti vengono attribuite anche ai collaboratori scolastici. Alla sostituzione dei primi 7 giorni di assenza del Collaboratore scolastico si provvede con le ore eccedenti. Il MOF sarà destinato principalmente a pagare le ore eccedenti per i docenti e i collaboratori assenti. Il risparmio, a regime, è di 64 milioni a decorrere dall'anno 2015.</p> <p><b>TAGLIO SUPPLENZE DOCENTI</b></p> <p>A decorrere dal 1 settembre 2015 stop alle supplenze per il primo giorno di assenza dei docenti. Il risparmio, a regime, è pari a 135 milioni a decorrere dal 2015.</p>
<p><b>Art. 1, commi 334/336</b> (Dotazioni organiche del personale ATA)</p> <p>334. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del dlgs 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione di un generale processo di digitalizzazione e incremento dell'efficienza dei processi e delle lavorazioni, si procede alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausi-</p>	<p><b>RIDUZIONE ORGANICI ATA</b></p> <p>Si prevede la riduzione dell'organico ATA con un taglio di 2.020 posti per un risparmio, a regime, di 50, 7 milioni a decorrere dall'anno 2015/2016. Il taglio di personale ATA è pari a circa il 50% dei posti vacanti e disponibili a settembre 2015, relativamente a n. 923 posti di AA, n. 819 di CS, n. 275 di AT. Riduzione per il 2015, di almeno 16, 9 milioni.</p>

<p>liario della scuola, in modo da conseguire, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 2.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133: a) una riduzione nel numero dei posti pari a 2.020 unità; b) una riduzione nella spesa di personale pari a 50,7 milioni di euro annui a decorrere all'a.s. 2015/2016.</p> <p>335. Per le attività di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle interazioni con le famiglie, gli alunni e il personale dipendente, è autorizzata per l'anno 2015 la spesa di 10 milioni di euro a valere sulle riduzioni di spesa di cui al comma 334.</p> <p>336. Dall'attuazione del comma 334 devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa non inferiori a 16,9 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Quota parte delle riduzioni di spesa relative all'anno 2015, pari a 10 milioni di euro, è utilizzata a copertura della maggiore spesa di cui al comma 335. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio, in caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 334 entro il 31 luglio 2015, si provvede alla corrispondente riduzione degli stanziamenti rimodulabili per acquisto di beni e servizi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p style="text-align: center;"><b>IMPLEMENTAZIONE DIGITALIZZAZIONE SEGRETERIE SCOLASTICHE</b></p> <p>Per l'anno 2015 si prevede l'investimento di 10 Milioni per la digitalizzazione dei servizi amministrativi affidati alle segreterie scolastiche. Quota parte dei 16,9 milioni, pari ad euro 10 milioni, sarà utilizzata per l'implementazione dei servizi informatizzati delle segreterie scolastiche di cui al comma 11.</p>
<p><b>Art. 1, commi 350/352</b> (Composizione delle commissioni d'esame di maturità)</p> <p>350. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della continuità didattica, assicurando la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle pratiche educative, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati, con effetto dall'anno 2015, i nuovi criteri per la definizione della composizione delle commissioni d'esame delle scuole secondarie di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro lo stesso termine, sono definiti i relativi compensi nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ESAMI DI STATO</b></p> <p>Con i commi 350/352 è stata data delega al Governo per l'emanazione di un decreto volto a disciplinare la nuova composizione delle Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione. Contestualmente saranno ridefiniti i compensi relativi ai Commissari d'esame nel rispetto di quanto eventualmente previsto in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola, in coerenza con le finalità del Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5. La nuova disciplina avrà effetto dall'anno 2015 e quindi riguarderà gli esami di stato anno scolastico 2014/2015.</p>

<p>351. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 350, accertate entro il 1° ottobre di ciascun anno, restano nella disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono utilizzate per l'attuazione degli interventi ai quali è destinato il Fondo «La buona scuola» di cui ai commi 4 e 5.</p> <p>352. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 350 del presente articolo cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, incompatibili con quanto disposto dal decreto medesimo.</p>	<p>Le eventuali economie accertate al 1 ottobre di ciascun anno saranno destinate al Fondo La Buona Scuola.</p> <p>Perderanno efficacia le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 425/1997.</p>
--	--

<p><b>Art. 1, commi 422/425</b></p> <p>422. Tenuto conto del riordino delle funzioni di cui all'articolo 7 della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo modalità e criteri definiti nell'ambito delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è individuato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che rimane assegnato agli enti di cui al comma 421 del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente.</p> <p>423. Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono determinati, con il supporto delle società in house delle amministrazioni centrali competenti, piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421. In tale contesto sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016.</p> <p>424. Le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie</p>	<p><b>RICOLLOCAZIONE PERSONALE IN ESUBERO DELLE PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE</b></p> <p>I commi da 422 a 425 prevedono in relazione alla riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane, la definizione di un procedimento di ricognizione dei posti, volto a favorire la mobilità del personale in esubero prioritariamente verso regioni e comuni, nonché verso le altre pubbliche amministrazioni, con esclusione, per il Comparto scuola, dei posti di personale non amministrativo, ovvero dei docenti, degli Assistenti tecnici e dei Collaboratori scolastici delle Istituzioni scolastiche caratterizzati da specifica professionalità, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.</p> <p>Le assunzioni effettuate in violazione dei commi 424 e 425 sono nulle. Dal comma 423 deriva un onere di 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 coperto con la riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.</p>
--	---

vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità.

Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

425. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della Funzione Pubblica pubblica l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n.165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

<p><b>Art. 1 commi 621/625</b></p> <p>(Fondi speciali e Tabelle)</p> <p>621. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «11 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>624. Le disposizioni di cui ai commi 621 e 622 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 è determinata con l'aliquota stabilita dalla disposizione di cui al comma 621 del presente articolo e la base imponibile, determinata secondo i criteri del comma 622, è ridotta del 48 per cento della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti e il valore delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013 maggiorate dei contributi versati nel corso del 2014.</p> <p>625. La disposizione di cui al comma 623 si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><b>PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b></p> <p>La norma prevede che i fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non più nella misura dell'11%, ma del 20%.</p> <p><b>DECORRENZA</b></p> <p>La tassazione sui rendimenti dei fondi pensione si applica dal 1 gennaio 2015 ed esplica i suoi effetti già a partire dal 2014.</p> <p>Per evitare che l'incremento di tassazione pari all'8,5 per cento, incida su posizioni già definite (rendimenti maturati nel 2014 e compresi nei riscatti liquidati nello stesso anno, assoggettati alla minore aliquota a suo tempo vigente, dell'11,5 per cento), per l'anno 2014 si prevede una perequazione dell'imposta dovuta, su una base imponibile al 48 per cento sui rendimenti netti maturati durante l'anno 2014.</p>
<p><b>Art. 1 commi 695/696</b></p> <p>695. Per garantire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario è autorizzata la spesa nel limite di 64,1 milioni di euro, per l'anno 2014. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione dei fondi, lo stesso Ministero è autorizzato, sulla base delle vigenti procedure, ad ammettere al pagamento entro i predetti limiti le spese per supplenze brevi e saltuarie anche in deroga all'effettiva disponibilità delle suddette somme sui pertinenti capitoli e piani gestionali.</p> <p>696. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre. Nel caso in cui si verificano scostamenti rispetto al fabbisogno previsto, il Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni compensative tra le risorse iscritte in bilancio per le spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.</p>	<p><b>PAGAMENTO SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE</b></p> <p>La norma ha autorizzato la spesa di euro 64,1 milioni per il 2014 per far fronte al pagamento delle supplenze brevi del personale docente ed ATA, dei quali 17 milioni di euro relativi, complessivamente, ai mesi di settembre ed ottobre 2014 e 47, 1 milioni di euro relativi alla metà del mese di novembre.</p> <p>All'emissione straordinaria ha già provveduto il MEF il quale è stato autorizzato ad emettere i relativi titoli di pagamento nel limite dell'importo di euro 64,1 milioni con corrispondenti effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare.</p> <p>La disposizione, inoltre, introduce un monitoraggio trimestrale da parte del Miur sulle spese per supplenze brevi e saltuarie del personale docente ed ATA, le cui risultanze verranno trasmesse al MEF.</p> <p>Viene, infine, introdotta una clausola di salvaguardia attraverso la quale il MEF, al fine di compensare gli effetti che eccedano le previsioni, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio tra le risorse relative al funzionamento delle istituzioni scolastiche e le risorse relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.</p> <p>Questo comporterà il pagamento delle Supplenze brevi senza i cronici ritardi fin qui verificatisi.</p>

<p><b>Art. 1 comma 707/708</b></p> <p>707. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.».</p> <p>708. Il limite di cui al comma 707 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.</p>	<p><b>TETTO ALLE PENSIONI</b></p> <p>La norma ha modificato l'art. 24 comma 2 della Legge Fornero (che prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione è calcolata secondo il sistema contributivo), introducendo un limite massimo al trattamento pensionistico che non potrà superare l'importo che sarebbe stato liquidato in regime pre Fornero.</p>
--	--

**LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) *GU Serie Generale n. 302 del 30 dicembre 2015 – Suppl. Ordinario n. 70***

TESTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016	APPROFONDIMENTO
<p><b>Art. 1, comma 109</b> Congedo obbligatorio padre lavoratore</p> <p>109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui</p>	<p><b>CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE LAVORATORE</b></p> <p>Viene prorogata per l'anno 2016 la sperimentazione del congedo obbligatorio e del congedo parentale per il padre lavoratore. Il congedo obbligatorio è aumentato da uno a due giorni, da fruire anche in via non continuativa.</p>



<p>all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	
<p><b>Art. 1, commi 217 e 218</b> Concorso a dirigente scolastico</p> <p>217. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».</p> <p>218. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è abrogato; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».</p>	<p><b>CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO</b></p> <p>Viene modificato l'articolo 29 del d.l.vo 165/2001, prevedendo che l'indizione del concorso sia nuovamente di competenza del Miur e non più della scuola nazionale dell'amministrazione. Anche le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso non saranno più definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ma direttamente con decreto del Ministro dell'istruzione.</p>

<p><b>Art. 1, comma 230</b> Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche</p> <p>230. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per l'anno 2016.</p>	<p><b>FONDO DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE</b></p> <p>Si prevede un incremento di 23,5 milioni del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per l'anno 2016. In conseguenza sono apportate modifiche alle norme di copertura finanziaria previste dalla legge 107/2015.</p>
<p><b>Art. 1, commi 257</b> Trattenimento in servizio personale impegnato in progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera</p> <p>257. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p><b>TRATTENIMENTO IN SERVIZIO PERSONALE IMPEGNATO IN PROGETTI DIDATTICI INTERNAZIONALI SVOLTI IN LINGUA STRANIERA</b></p> <p>Si prevede la possibilità per il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera che raggiunga i requisiti per il trattamento di quiescenza di chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale.</p>
<p><b>Art. 1, comma 258</b> Istituzione fondo libri di testo</p> <p>258. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.</p>	<p><b>ISTITUZIONE FONDO PER L'ACQUISTI LIBRI DI TESTO</b></p> <p>È istituito presso il Miur un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per concorrere alle spese non coperte da sostegni pubblici di altra natura, per l'acquisto di libri di testo e contenuti didattici anche digitali, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Il fondo è finanziato per il triennio 2016-2018. I criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del contributo saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione.</p>
<p><b>Art. 1, comma 265</b> Lavoratori scuola salvaguardati</p> <p>265. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 263 del presente articolo e che, in applica-</p>	<p><b>LAVORATORI SCUOLA SALVAGUARDATI</b></p> <p>Al fine di chiarire i dubbi sorti in merito alla decorrenza delle cessazioni dal servizio del personale della scuola che fruisce della cosiddetta "sesta salvaguardia" a seguito del ritardo della comunicazione da parte dell'INPS del possesso dei requisiti, la norma stabilisce che coloro che hanno ricevuto la lettera di</p>

<p>zione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.</p>	<p>certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015 possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, drogando, quindi, a quanto previsto dal TU 297, che impone la cessazione dal servizio, e il conseguente accesso al trattamento pensionistico, dal 1° settembre successivo alla domanda di cessazione. Ricordiamo che le norme della legge di stabilità hanno effetto dal 1° gennaio 2016 e quindi è da tale data che sarà possibile utilizzare questa precisazione normativa.</p>
---	--

<p><b>Art. 1, comma 281</b> Opzione donna</p> <p>281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017. <b>Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui</b></p>	<p><b>OPZIONE DONNA</b></p> <p>Viene disposta la proroga dell'<i>opzione donna</i> al 31 dicembre 2015. Pertanto le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e tre mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che optino per la liquidazione della pensione secondo le regole del calcolo contributivo.</p>
---	---

<p><b>al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.</b></p>	
--	--

**LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019** *GU Serie Generale n. 297 del 21 dicembre 2016 – Suppl. Ordinario n. 57*

TESTO DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2017	COMMENTO
<p><b>Art. 1</b></p> <p>308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato</p>	<p><b>ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO</b></p> <p>Al fine di promuovere forme di occupazione stabile viene introdotto il beneficio di un esonero contributivo, per un periodo massimo di trentasei mesi, per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza.</p>

<p>in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.</p> <p>310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.</p> <p>311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione».313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.</p>	<p>La somma di 100 milioni annui di euro autorizzata a decorrere dall'anno 2016 per i percorsi di alternanza scuola-lavoro e per la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza, che avrebbero dovuto essere ripartite tra le istituzioni scolastiche attraverso l'erogazione annuale del fondo per il funzionamento dovranno ora essere ripartite tra tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, che comprende anche le scuole paritarie (<i>vedi oltre il nuovo comma 313</i>).</p>
<p>353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.</p> <p>354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per</p>	<p><b>PREMIO ALLA NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE</b></p> <p>Dal 1° gennaio 2017 viene corrisposta da parte dell'INPS – su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione – la somma di 800 euro come "premio alla nascita o all'adozione".</p> <p>Viene estesa fino all'anno 2018 l'applicazione delle disposizioni che riguardano il congedo obbligatorio del padre lavoratore, che viene anche aumentato a due giorni per l'anno 2017 e a quattro per l'anno 2018.</p>

<p>l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</p>	<p>Viene introdotta, per l'anno 2018, anche la possibilità di un'ulteriore astensione di un giorno per il padre lavoratore, d'accordo con la madre e in sostituzione di quest'ultima nel corso del periodo di congedo di maternità ad essa spettante.</p>
<p>364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità: a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.</p> <p>366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'au-</p>	<p><b>FONDO PER IL PUBBLICO IMPIEGO</b></p> <p>Sono definiti gli stanziamenti per il pubblico impiego per gli anni 2017 e 2018, che con un decreto del Presidente del consiglio dei ministri (v. comma 365) saranno ripartiti per varie finalità, tra le quali la determinazione per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, degli oneri per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 (lettera a) del comma 365).</p> <p>Sarà un fondo autonomo iscritto nel bilancio del Miur a finanziare l'incremento dell'organico dell'autonomia previsto dal comma 373, con una dotazione di 140 milioni per l'anno 2017 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2018.</p>

<p>tonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.</p>	
<p>373. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366, della presente legge avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p> <p>374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.</p>	<p><b>ORGANICO DI FATTO</b></p> <p>Viene disciplinata la modalità di incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia, che farà riferimento all'accorpamento degli spezzoni di orario che sarà possibili aggregare fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti su più scuole.</p> <p>La quota di posti così definita sarà sottratta dal contingente previsto in organico di fatto.</p>
<p>375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.</p>	<p><b>INTERPRETAZIONE AUTENTICA COMMA 131 DELLA LEGGE 107/2015. RIFINANZIAMENTO FONDO PAGAMENTI PER ESECUZIONE SENTENZE SU RISARCIMENTO DANNI</b></p> <p>Viene precisato che ai fini del computo del limite massimo di 36 mesi per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato si deve tenere conto soltanto dei contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.</p> <p>Si dispone il rifinanziamento, nella misura di 2 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2017-2019, del fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali sul risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi.</p>
<p>616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:</p> <p>«1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un con-</p>	<p><b>SCUOLE PARITARIE</b></p> <p>Sono previsti numerosi interventi per il finanziamento delle scuole paritarie che accolgono alunni in condizioni di disabilità.</p>

<p>tributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.</p> <p>1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».</p> <p>617. All'articolo 15, comma 1, lettera e bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».</p> <p>618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».</p> <p>619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.</p> <p>620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti: «148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di</p>	<p>Viene prorogata all'anno 2019-2020 l'abrogazione delle disposizioni che consentono l'attribuzione di comandi a favore degli enti e delle associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e alle associazioni professionali del personale direttivo e docente impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.</p> <p>Per l'anno 2017 è prevista l'assegnazione alle scuole materne paritarie di un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro, ripartito con decreto ministeriale ed erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.</p> <p>Sono introdotte disposizioni che impongono la tracciabilità delle erogazioni liberali destinate ad investimenti a favore delle scuola paritarie.</p>
---	--



<p>cui al terzo periodo del medesimo comma. 148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».</p>	
---	--

### **e) Riorganizzazione dell'amministrazione pubblica: la Legge "Madia" e le fasi di gestione in atto delle relative deleghe**

Di alcuni contenuti di questa Legge, ed in particolare delle Deleghe al Governo da essa previste in riferimento al loro effetto sulla scuola, abbiamo reso conto in svariati paragrafi del presente lavoro e riteniamo al momento di non poter aggiungervi altro.

Come nel caso della Legge 107/2015, la Segreteria Nazionale sta predisponendo un apposito dossier nel quale verranno riportati i relativi Decreti Legislativi di modifica del Decreti Legislativi 165/2001 e 150/2009, opportunamente commentati e valutati in relazione alle nostre proposte emendative, una volta concluso il loro iter di emanazione e a seguito della pubblicazione sulla G.U.

Buona lettura e buon congresso.

Roma, 13 maggio 2017

**Cisl Scuola Nazionale**  
Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma  
Tel. 06 583111 - Fax 06 5881713  
*[www.cislscuola.it](http://www.cislscuola.it)*





**CISL**  
SCUOLA

**#generarevalori**